

CLXXV.

TORNATA DI MARTEDÌ 3 DICEMBRE 1901

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VILLA.

INDICE.

Disegni di legge:	<i>Pag.</i>	
Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare (<i>Approvazione</i>).	6371	
Matricole fondiarie (<i>Approvazione</i>)	6396	
Interrogazioni:		
Campagna del 1867 nell'Agro Romano (Competenze):		
MARESCALCHI ALFONSO	6361	
PONZA DI SAN MARTINO (<i>ministro</i>)	6361	
Divieto di una conferenza in Sant'Andrea di Ozzano:		
COSTA	6363	
RONCHETTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6362	
Strada Soveria Mannelli-Santa Severina:		
LUCIFERO	6365	
NICCOLINI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6364-66	
Divieto di comizi in Firenze:		
PESCETTI	6367	
RONCHETTI (<i>sotto-segretario di Stato</i>)	6366-68	
Osservazioni e proposte:		
Interpellanze:		
FERRI	6368	
Lavori parlamentari:		
BERENINI	6397	
CARCANO (<i>ministro</i>)	6372	
MAURIGI	6373	
PANTANO	6397	
Proposte di legge (Lettura):		
Modificazioni alla legge comunale (POZZATO)	6360	
Camera di commercio (MORPURGO)	6361	
Comune autonomo di Casorate Sempione e Mezzana Superiore:		
GIOLITTI (<i>ministro</i>)	6369	
MASSIMINI	6368	
Tombola a favore di tre asili di beneficenza (<i>Discussione</i>):		
DE ANDREIS (<i>della Commissione</i>)	6372	
Casellario giudiziale	6374	
AGUGLIA	6374	
BERENINI	6382	
CARATTI	6379	
CIMORELLI	6384	
COCCO-ORTU (<i>ministro</i>)	6391-96	
LUCCHINI LUIGI (<i>relatore</i>)	6386-95-96	
MAJNO	6393	
MANNA	6381	
MONTE-GUARNIERI	6375	
NOCITO	6376	
Verificazione di poteri (Convalidazioni) Pag.	6397	
Votazione segreta (Risultamento):		
Imprese tontinarie	6397	
La seduta comincia alle ore 14,5.		
Miniscalchi, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della tornata precedente.		
(È approvato).		
Petizioni.		
Miniscalchi, <i>segretario</i> , legge quindi il seguente sunto di petizioni:		
5899. La contessa Elena Filippini sulla cui precedente petizione n. 5728 la Camera deliberò già l'ordine del giorno puro e semplice, insiste di nuovo perchè i fatti in essa esposti a carico di un pubblico funzionario vengano appurati con un'inchiesta, o con altro provvedimento.		
Congedi.		
Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Brandolin, di giorni 20; Bianchi Emilio, di 8; Sani Severino di 30.		
(Sono concessuti).		
Lettura di proposte di legge.		
Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura due proposte di legge, una dell'onorevole Pozzato, l'altra dell'onorevole Morpurgo.		
Se ne dia lettura.		

Miniscalchi, segretario, legge:

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Pozzato. — Modificazioni degli articoli 184 e 240 della legge comunale e provinciale, testo unico, 4 maggio 1890, n. 164.

Art. 184.
(vigente).

L'anno finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dello stesso anno.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende il conto del bilancio ed il conto generale del patrimonio.

Col 31 dicembre l'esercizio finanziario si chiude e non può essere protratto. L'esattore o il tesoriere rende ogni anno il suo conto delle entrate e delle spese.

Art. 240.
(vigente).

Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali, le disposizioni degli articoli 184, 185 e 186 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione del quale farà parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia a termini dell'articolo 207, n. 2.

Art. 184.
(da sostituire).

Identico.

Entro il 1° aprile dell'anno seguente a quello della chiusura del conto consuntivo, questo con tutti i documenti giustificativi dovrà essere depositato per trenta giorni nella Segreteria municipale.

Ogni elettore amministrativo del Comune avrà diritto di esaminare il conto ed i relativi documenti e potrà presentare in carta libera i reclami alla Giunta municipale la quale insieme al conto sottoporrà i reclami stessi alle deliberazioni del Consiglio comunale.

Art. 240.
(da sostituire).

Sono applicabili alle Amministrazioni provinciali le disposizioni dell'articolo 184 tanto per ciò che riguarda il deposito del conto consuntivo e documenti giustificativi quanto per il diritto degli elettori di esaminare il conto e produrre eventuali reclami alla Deputazione provinciale che riferirà al Consiglio per le relative deliberazioni.

Sono pure applicabili alle Amministrazioni provinciali gli articoli 185 e 186 per l'anno finanziario e per il bilancio di previsione del quale farà parte la contabilità degli stabilimenti speciali amministrati dalla Provincia a termini dell'articolo 207, n. 2.

Proposta di legge d'iniziativa del deputato Morpurgo. — Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge 6 luglio 1862, n. 680, sulle Camere di Commercio e Arti.

Articolo unico.

Gli articoli 7 e 8 della legge 6 luglio 1862, n. 680, sono modificati nel modo seguente:

Art. 7. L'ufficio dei membri della Camera è gratuito.

Alla fine di ogni *triennio* i componenti le Camere saranno rinnovati per la metà del loro numero: se sono in numero impari, ne sarà rinnovato uno di meno nel primo *triennio* che nel secondo.

Al compiersi del primo *triennio* la esclusione sarà fatta per estrazione a sorte. In seguito si rinnoveranno per anzianità di elezione.

Gli uscenti potranno essere rieletti.

Art. 8. Il Presidente ed il Vice-presidente dureranno in carica *tre* anni e potranno essere rieletti.

Interrogazioni.

Presidente. Stabiliremo a suo tempo il giorno per lo svolgimento di queste proposte di legge.

Passiamo intanto all'ordine del giorno il quale reca lo svolgimento di interrogazioni.

Per prima viene una interrogazione dell'onorevole Marescalchi Alfonso al presidente del Consiglio e al ministro della guerra « per sapere se il Governo sia disposto a prendere la iniziativa di un disegno di legge perchè vengano concesse le relative competenze a coloro che presero parte alla Campagna del 1867 nell'Agro Romano. »

L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare.

Ponza di San Martino, ministro della guerra. Da parecchi sodalizi di veterani, in epoche diverse, anche anteriori alla mia amministrazione, il Ministero della guerra ha ricevuto domande affinchè venissero estese ai reduci delle campagne dell'Agro Romano le stesse disposizioni che erano state applicate ai volontari del 1860 e del 1866, le quali disposizioni, per quelli del 1860, erano fissate con un Decreto del novembre 1860, così concepito:

« Ai sottufficiali, caporali e soldati che desiderano tornare in seno alle loro famiglie verrà rilasciato il congedo e sarà rilasciato il mezzo di trasporto per mare o sulle ferrovie, ed inoltre, a titolo di gratifica-

zione per spese di viaggio, avranno un semestre di paga, ossia di soldo perchè non vi sono compresi i viveri. »

E per quelli del 1866 il decreto del maggio dello stesso anno per la formazione di Corpi volontari italiani, diceva:

« I Corpi potranno essere sciolti ogni qual volta il Governo lo creda conveniente, nel qual caso i componenti dei medesimi saranno congedati con una gratificazione eguale a sei mesi o ad un anno di paga, a seconda dei servizi prestati. »

A tutte queste domande il Ministero della guerra, pur prescindendo dalle difficoltà dell'accertamento e dalla natural simpatia del Governo per coloro che tanto contribuirono al compimento dell'unità nazionale, rispose sempre che quando il Governo credesse opportuno di adottare un provvedimento al riguardo, questo avrebbe dovuto essere fatto in modo, da escludere dagli oneri l'amministrazione militare, poichè questi oneri avrebbero invece dovuto gravare il bilancio del tesoro, trattandosi di una questione che non interessa direttamente l'esercito.

Dopo il consolidamento del bilancio, io debbo fare la stessa risposta, a maggior ragione. Aggiungo poi che noi siamo qui davanti ad una incognita, ed un apprezzamento della cifra cui si arriverebbe con questa misura io non lo potrei fare, se non in modo molto vago: ad ogni modo, a qualunque somma ammonti il mio bilancio consolidato non mi permette di farvi fronte e quindi la spesa dovrebbe andare a carico del bilancio generale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi Alfonso per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Marescalchi Alfonso. Le considerazioni fatte dal ministro della guerra, considerazioni tutte tecniche, sul bilancio della sua amministrazione, mi persuadono che a ragione avevo diretto la mia interrogazione anche al presidente del Consiglio, il quale, nella sua sapienza e nella suprema direzione che ha del Governo, poteva e potrà vedere se sia il caso di chiedere al ministro del tesoro questo lieve sacrificio. Perchè, ed in questo credo che il ministro della guerra, buon soldato, degno patriotta, converrà che una volta che è stata riconosciuta campagna nazionale quella del 1867, non si possano non riconoscere agli effetti materiali coloro i quali vi presero parte. E per quanto

sia difficile stabilire l'esatto numero di coloro che vi presero parte, vi sono tuttavia negli archivi dello Stato dei ruoli, nè mancano documenti, che indicano in modo certo i nomi delle persone le quali incontrastabilmente hanno fatto parte di quella generosa campagna.

Ora, per questi almeno, la difficoltà dell'accertamento non può esistere; insisto perciò sulla logica dei fatti, la quale vuole che sia riconosciuto a questi che hanno militato per la difesa del paese, per la conquista della gloriosa capitale nostra, sia riconosciuto almeno quel titolo anche al riconoscimento materiale che ebbero i loro predecessori commilitoni nelle campagne del 1859 e del 1866. La somma io credo che non salirebbe a molto, perchè non sono più molti i superstiti di quella gloriosa falange, non molti coloro che si potrà accertare vi abbiano appartenuto.

E vi è poi una ragione di equità in questo che io chiedo. Non è un mistero che molti di coloro che presero parte a quella campagna hanno lasciato uffici che non ebbero più al loro ritorno, sospesero negozi che non poterono più essere ripresi, ebbero immensi danni e materiali e morali e soprattutto provvidero da sè stessi al loro equipaggiamento.

Ora se vi è una ragione da dar loro per lo meno quel semestre di gratificazione, o di assegno, come lo si voglia chiamare, che fu dato a quelli del 1859 e del 1866, io credo che nessuna cosa potrebbe parlare maggiormente di questa deduzione logica, ripeto, che, riconosciuta la campagna, si devono riconoscere anco i combattenti.

Io quindi, in assenza del presidente del Consiglio, prego la cortesia dell'onorevole ministro della guerra a volergli significare la preghiera, che egli rivolga al ministro del tesoro la domanda che io ho rivolto a lui. E mi riservo (non potendo, dopo le dichiarazioni del ministro della guerra, dichiararmi nè soddisfatto nè insoddisfatto, perchè non rispondono direttamente alla mia domanda) mi riservo in ogni caso, d'accordo con altri colleghi, che spero di avere consenzienti in questa materia, di presentare una apposita proposta di legge alla prossima Sessione.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Costa al ministro dell'interno « sull'arbitrario contegno dell'autorità di pubblica sicurezza di Bologna, che impe-

diva a Romeo Galli di parlare a Sant'Andrea di Ozzano sull'organizzazione operaia. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. L'onorevole Costa e la Camera sanno che il Ministero attuale fu costantemente rispettoso del diritto di riunione, e ne dà prova, si può dire, quotidianamente. In particolare l'onorevole Costa sa che quando io personalmente mi sono trovato di fronte ad un funzionario che interpretò meno correttamente il diritto di riunione, non ho esitato a prendere quei provvedimenti che erano necessari perchè si sapesse senza incertezza quale concetto avesse il Ministero di questo grande diritto statutario.

Però il fatto che l'onorevole Costa ha additato alla attenzione della Camera, è questo.

Sul principiare del mese di novembre veniva denunciata una conferenza pubblica che si sarebbe tenuta in Sant'Andrea di Ozzano dal signor Romeo Galli per il giorno 10, ed effettivamente il 10 novembre il signor Romeo Galli, con alcuni amici, si presentava in Ozzano e poco distante dalla porta della chiesa, sul sagrato, mentre la folla, cessate le funzioni religiose, usciva dalla chiesa, stava per incominciare la sua conferenza. Era presente in quel momento il delegato di P. S. all'uopo inviato dal questore di Bologna; ed egli non credette di fare la menoma opposizione, sicchè se altri incidenti non fossero sorti, la conferenza sarebbe stata tenuta.

Ma, uscito il popolo dalla chiesa, uscì con esso anche quel parroco, il quale si oppose a che la conferenza avesse luogo, non già però in nome di un diritto personale, sibbene perchè il sagrato e la strada adiacente erano di proprietà parrocchiale...

Costa. Eh! eh!

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. ...ed essendo di proprietà parrocchiale, egli non poteva permettere che ivi si tenessero conferenze profane.

Costa. No! no!

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Il signor Romeo Galli è stato di opinione diversa da quella che mi pare abbia l'onorevole interrogante...

Costa. Non volle suscitare conflitti.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Interdiva, adunque, il parroco la conferenza,

riservandosi, ove si facesse, di presentare una querela per violazione di domicilio.

Il signor Galli si persuase di ciò e non insistè nel voler fare la conferenza in quel luogo.

Il delegato di pubblica sicurezza lo animò a questa accondiscendenza, osservando che la disposizione dei luoghi sembrava dar ragione alla opposizione del parroco: al sagrato della chiesa, cinto di siepe, non si poteva difatti accedere se non per mezzo di una stradetta che era destinata esclusivamente a tale scopo.

Senonchè, dopo che il signor Romeo Galli si era persuaso di non tenere in quel posto la conferenza, decise di tenerla in una strada pubblica, non molto di là lontana. Allora intervenne il delegato e si oppose al divisamento del signor Galli. (*Commenti e sorrisi all'estrema sinistra*). E vi si oppose per due ragioni, una di procedura, e un'altra di merito.

La ragione di procedura era questa: mancava la dichiarazione della conferenza in quel luogo...

Costa. Via, via!

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Io sono rispettoso anche della procedura, ma non mi fermerò a discutere di questa ragione di ordine. Però l'altra ragione che ha opposto il delegato di pubblica sicurezza è una ragione certamente rispettabile. Si trattava di una conferenza in un luogo pubblico, in una strada pubblica, e la popolazione, alla quale la conferenza doveva esser diretta, era molto irritata contro il conferenziere ed aveva un atteggiamento minaccioso. Il delegato di pubblica sicurezza, apprezzando la situazione, credette di dovere inibire la conferenza...

Una voce al centro. Fece male!

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. ...nell'intento che non avessero a nascere disordini.

Ora, date queste condizioni di fatto, bisogna avere il maggiore riguardo all'apprezzamento che ne fece il funzionario, perchè è difficile rendersi conto esatto di una determinata situazione da chi non era sul posto in quel determinato momento, da chi ne ragiona da lontano.

Io devo quindi ritenere ciò che il funzionario afferma, che cioè, per una suprema ragione di ordine pubblico abbia impedito la conferenza. Quando poi penso che non si voleva tenere una conferenza privata, nè in

luogo aperto al pubblico, ma si voleva tenerla all'aria aperta, su una strada pubblica, io non posso disapprovare il suo operato. (*Benissimo!*)

Pais-Serra. Anzi è da approvare!

Presidente. L'onorevole Costa ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto della risposta dell'onorevole sotto-segretario di Stato.

Costa. Mi duole di non potermi dichiarare soddisfatto, tanto più che nella circostanza, a cui accennò il sotto-segretario di Stato, quella del delegato di Tivoli, egli diede ampia soddisfazione non a me solo, ma a tutti coloro che prendono sul serio il programma per cui l'attuale Governo siede, cioè il rispetto al diritto di riunione.

Il sagrato di una chiesa non è un luogo privato. Se non è luogo pubblico la chiesa, io non so più che cosa sia luogo pubblico.

Monti-Guarnieri. Aperto al pubblico.

Costa. Non sofisticiamo! E quando c'è la strada per andare alla chiesa, se è pubblica la chiesa, deve essere pubblica anche la strada per cui ci si va. Ciò mi sembra così elementare, che superfluo sarebbe l'insistere. Non solo, ma se il sagrato della chiesa non era considerato luogo pubblico, l'autorità di pubblica sicurezza avrebbe dovuto impedire a Romeo Galli di parlare sul sacrato, avvertendolo prima che egli colà si recasse. Invece fu ottenuta la debita autorizzazione dall'autorità di pubblica sicurezza di Bologna; e se non si parlò, fu per una ragione molto semplice (diciamolo chiaro) perchè i signori del luogo non volevano che nè sul sagrato della chiesa, nè altrove, un socialista, mandato dalla Camera del lavoro di Imola, parlasse ai contadini: sebbene Romeo Galli sia fra i più intelligenti ed i più temperati fra i nostri compagni, e non abbia mai dato, quantunque abbia parlato su tutti i sagrati di tutte le chiese del comune di Imola e altrove, occasione a disordini.

Ora il Galli avrebbe potuto certo insistere per esercitare il suo diritto; ma egli fu deferente all'invito, che gli fece il delegato di pubblica sicurezza, di recarsi altrove; così che si convenne, d'accordo col delegato, di parlare appunto nel luogo cui ha accennato l'onorevole sotto segretario di Stato. Ma... sapete che cosa avvenne? Si cominciarono a suonare le campane dal parroco; qualcuno di quei signori cominciò a protestare; qual-

che vecchia signora barbogia cominciò a gridare: No, no! Io non permetto che sotto la mia villa si dia questo scandalo; ed il povero delegato di pubblica sicurezza, io lo compiango e non invocherò fulmini contro di lui, ma vorrei che gli venisse un ammonimento, che non è lecito ai pubblici funzionari nè di servire i parroci, nè di servire i signori, ma che dovunque noi portiamo la nostra parola, sia per l'organizzazione dei contadini, come a Bologna, ove si è permesso un congresso di più che seicento contadini..

Monti Guarnieri. Male!

Costa e Ferri. Benissimo! Benissimo!

Monti Guarnieri. Ne vedrete le conseguenze! (*Urla e invettive dall'estrema sinistra*). Vi manderanno fuori per i primi. (*Rumori e grida all'estrema sinistra*).

Presidente. Ma, onorevole Monti-Guarnieri, non interrompa, e loro facciano silenzio! (*Volgendosi all'estrema sinistra*).

Ferri. Vi mozzereмо le unghie.

Monti Guarnieri. E la lingua a voi altri!

Presidente. (*Con forza*). Facciano silenzio! Onorevole Costa, vada avanti!

Costa. Se non mi interrompevano, avrei già finito, onorevole presidente.

Diceva dunque, che non dev'essere permesso all'autorità di mettersi a servizio del parroco che ha torto, o di quei signori, che vogliono impedire che si porti, qui o là, non importa, la parola della organizzazione. Questo non deve essere permesso.

Del resto, lo vedete voi stesso, onorevole sotto-segretario di Stato: le interruzioni di quella parte della Camera provano che non si tratta qui di un piccolo incidente, ma che si tratta di una cosa ben più grave: del diritto di riunione, in sé.

Io non vi domanderò, ripeto, per questo delegato ciò che vi domandai per il delegato di Tivoli; poveretto, lo compiango, ripeto; ma vorrei che questa mia interrogazione servisse di ammonimento a lui e a tutti i delegati di pubblica sicurezza d'Italia, che devono sapere che un diritto di riunione c'è; e che... alla fine, è molto meglio che le nostre idee possano essere esposte e discusse apertamente, anzichè, col comprimerle, provocare tumulti e disordini, che avvengono soprattutto appunto nelle regioni dove le nostre idee non possono essere pubblicamente portate. (*Bène! all'estrema sinistra*).

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Gatti al ministro dei lavori pub-

blici « sulle cause che determinarono la chiusura della Botte sotto Panaro; sulle responsabilità del Genio civile della provincia di Ferrara e quelle dei danni derivabili dall'inondazione della valle di Sermide. »

Non essendo presente l'onorevole interrogante, questa interrogazione s'intende decaduta.

Viene quindi quella dell'onorevole Lucifero al ministro dei lavori pubblici « sui criteri che lo hanno indotto a devolvere lo stanziamento per la costruzione della strada Soveria Mannelli-Santa Severina al pagamento di un credito litigioso dell'appaltatore. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Come l'onorevole interrogante sa, la legge 30 giugno 1896 assegnò un fondo di lire 500,000 per la costruzione della strada n. 7: Soveria Mannelli-Santa Severina. Di queste furono spese 350 mila lire e ne restavano disponibili per conseguenza 150,000, le quali avrebbero dovuto servire per la costruzione del 13° tronco, compreso fra l'abitato di Rocca Bernarda e la Nazionale n. 61.

Nell'anno decorso, sebbene i progetti fossero tutti pronti e non mancasse altro che procedere all'appalto, tuttavia questo non poté aver luogo, perchè mancava da parte della provincia di Catanzaro lo stanziamento nel proprio bilancio della quota del contributo provinciale, mentre ciò era indispensabile a norma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1900.

Non è del resto esatto, me lo conceda l'onorevole Lucifero, quanto egli afferma nella sua interrogazione, cioè, che l'amministrazione dei lavori pubblici abbia erogato le 150 mila lire nel pagamento di un credito litigioso, anzichè nella costruzione della strada. Qui sta appunto l'errore, poichè non si trattava, onorevole Lucifero, di un credito litigioso, ma invece di un debito contratto dall'amministrazione con l'imprenditore costruttore degli altri tronchi della strada e liquidato con sentenze passate in giudicato alla cui esecuzione non sarebbe stato possibile nè lecito sottrarsi. D'altronde l'unico fondo, di cui l'amministrazione poteva valersi, era appunto quello esistente in bilancio pel completamento della strada provinciale n. 7; per ciò l'amministrazione dei lavori pubblici si trovò costretta di fare

assegnamento su quell'unico fondo rimasto disponibile, che purtroppo avrebbe dovuto servire per la costruzione della strada.

Però se questo è avvenuto, non è da ritenersi che la strada non debba costruirsi, poichè debbo annunziare all'onorevole interrogante, che il Governo ha in animo di presentare un disegno di legge, per assegnare nuovi fondi, non solo pel completamento della strada della quale si occupa l'onorevole Lucifero, ma anche per altre opere stradali. E se la Camera, come io mi auguro, voterà questo disegno di legge, posso assicurare l'onorevole Lucifero, che per la primavera futura non soltanto si procederà all'appalto, ma anche alla consegna della strada che a lui tanto interessa.

Presidente. L'onorevole Lucifero ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto.

Lucifero. L'onorevole sotto-segretario di Stato ed i miei colleghi della Camera sanno, come io sia molto restio a portare nelle discussioni dell'Assemblea cose d'indole assolutamente locali, e non ne porto, perchè, quantunque esse spesso siano d'altissimo interesse, pure ordinariamente sono ritenute tali da non eccitare l'interesse dei colleghi, e quando io rivolgo la parola alla Camera, desidererei che questo interesse ci fosse sempre.

Questa volta però ho dovuto derogare alle norme consuete, ed è perchè l'aver invertito la somma stabilita per la costruzione di questa strada al pagamento di un credito, che l'onorevole sotto-segretario di Stato mi dice non essere più litigioso, ed io difatti avevo eliminato dalla mia interrogazione quell'aggettivo, ma ciò non toglie però che sia provenuto da due giudizi, quindi se litigioso non è adesso, lo è stato testè; dunque lo avere invertito tal somma al pagamento di un credito dell'appaltatore, sottraendola alla costruzione del tronco n. 13 della strada Soveria Mannelli-Santa Severina, ha preso tutto l'aspetto di una mancanza alle promesse fatte a quella popolazione. E queste promesse le sono state rivolte non solo per mezzo di cortesissime lettere del ministro dei lavori pubblici al rappresentante di quei paesi, ma sono state anche fatte alla Deputazione provinciale che ripetutamente pregava il ministro dei lavori pubblici perchè quel tronco fosse messo all'appalto.

Ed è da notare che sono molti anni, quasi dal 1881, che quelle popolazioni attendono

che questa strada venga compiuta, e che sono due comuni, quello di Rocca Bernarda e quello di Santa Severina, che senza questo tronco di strada sono tagliati fuori di ogni comunicazione tra di loro, ed il primo da ogni comunicazione addirittura.

Ora io dissento dall'onorevole sotto-segretario di Stato e non posso pensare che i fondi stanziati in bilancio per la costruzione di una determinata strada, di un determinato tronco di strada, possano essere intieramente invertiti al pagamento di un credito di un appaltatore, quando nel votarli la Camera ha creduto di sopperire appunto al bisogno delle popolazioni per le quali quella via occorreva.

E questo tanto più mi meraviglia, inquantochè non più tardi del 25 maggio di quest'anno il ministro dei lavori pubblici scriveva al presidente della Deputazione provinciale:

« Il ministro provvederà appena codesta amministrazione provinciale avrà dimostrato di avere eseguito lo stanziamento della quota di concorso a cui è tenuta per legge » e finiva la sua lettera col dire:

« La S. V. si compiaccia di riferire a codesta onorevole Deputazione, persuadendola che allo stato delle cose non è possibile dar corso all'appalto, a-meno che essa non si metta in grado, con deliberazione presa di urgenza, di provvedere subito al prescritto stanziamento. »

La Deputazione provinciale prese la deliberazione d'urgenza.

Il Ministero dei lavori pubblici ritenne che quella deliberazione non fosse sufficiente, sebbene l'avesse consigliata, e disse che occorreva quella del Consiglio provinciale. Il Consiglio provinciale nel settembre deliberava.

Senonchè il 30 ottobre il ministro dei lavori pubblici fa sapere che non poteva più procedersi alla costruzione della strada perchè i fondi erano invertiti al pagamento di un credito dell'appaltatore.

Ora io dico schiettamente che non mi pare che con questo si sia provveduto come si sarebbe dovuto al legittimo interesse di quelle popolazioni, ed io ne muovo lagnanza. E ne muovo lagnanza perchè sento che questa ha un'eco viva e sincera nell'anima di quelle oneste e pacifiche popolazioni che attendono, e debbono ritenere che quel che loro spetta, quando lo chiedono nei modi consentiti dalla legge, non

sarà negato. L'onorevole sotto-segretario di Stato dice che sarà subito proposto un disegno di legge. Ma il disegno di legge non è proposto ancora; e poi di leggi ne avremo tante che non so quando avrò la fortuna, che io mi auguro sollecita, di veder questo accolto. Quel che è certo è che la nostra speranza, che era prossimamente lizzabile, con tutte le buone intenzioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato e del ministro, non lo sarà forse nè oggi, nè nell'anno presente, ne nell'anno venturo.

Per tutte queste ragioni io sono dolentissimo di non potermi dichiarare soddisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Sono dolente di dover nuovamente prendere la parola, ma io non posso astenermi dal replicare all'onorevole interrogante. Egli ha dichiarato che non poteva dichiararsi soddisfatto, e fino a lì non ho nulla da contraddire. Ma quello che preme a me è di domandare all'onorevole Lucifero: come avrebbe fatto il Governo, qualora avesse disposto l'appalto sollecitato dall'onorevole Lucifero, a pagare poi l'impresa Bernasconi creditrice per lavori inerenti appunto a quel tronco di strada?

Lucifero. Tronco no.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Quel tronco o un altro è lo stesso, perchè si tratta sempre della strada n. 7. Noi non avevamo che quello stanziamento.

Su di esso dovevano esser pagati i lavori eseguiti per la costruzione della strada della quale s'interessa l'onorevole Lucifero. Allorquando il ministro scriveva quella lettera, in data 25 maggio (se ricordo esattamente), le sentenze non erano passate in giudicato; ragione per cui il ministro dei lavori pubblici riteneva d'aver sempre disponibili le 150 mila lire. Ed era in buonissima fede, quando scriveva...

Lucifero. Lo credo.

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici ... poichè con quelle 150 mila lire, confidava di poter far fronte alle spese occorrenti per il completamento di quella strada. Ma, dal momento che due sentenze ci condannarono al pagamento di una somma maggiore di quella che era prevista, e l'onorevole Lucifero, che è vecchio parlamentare e vecchio conoscitore di queste cose, saprà

che mai, o quasi mai, una previsione per lavori si è verificata, ed invece, sventuratamente pel paese nostro, tutte le previsioni sono state sempre, o quasi sempre, largamente aumentate; e la previsione fatta per il pagamento di quella strada, invece di essere di 150 mila lire, è stata superata così, che le 150 mila lire sono state quasi assorbite da crediti precedenti e dal momento che, in forza di queste due sentenze, l'impresario di quella strada esigeva pagamenti e minacciava giudizi di danni ed altro, come poteva fare il ministro a rifiutarsi di pagare queste 150 mila lire? Allora, sì, che la strada non si sarebbe mai eseguita: perchè si sarebbero dovuti pagare i danni di cui l'impresario avrebbe naturalmente chiesto il risarcimento...

Lucifero. Con un disegno di legge di maggiori spese...

Niccolini, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Dunque, io non posso far altro che assicurare l'onorevole Lucifero, che il ministro dei lavori pubblici non poteva far diversamente.

Presidente. Questa interrogazione è esaurita.

L'onorevole Pescetti ha interrogato l'onorevole ministro dell'interno, « sul divieto, indegno di civile città, dato dal prefetto di Firenze ai Comizi pubblici ed all'affissione dei manifesti contro il progettato nuovo ordinamento delle linee tramviarie fiorentine. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato l'interno. La forma, come la chiamerò? sdegnosa, dell'interrogazione dell'onorevole Pescetti, mi fa prevedere che egli non sarà soddisfatto della mia risposta. Ma la mia risposta è quale devo dare in seguito alle notizie da me raccolte.

Di due cose si lagna l'onorevole Pescetti: che siano stati recentemente vietati dal prefetto di Firenze pubblici comizi, e che sia stata impedita l'affissione di manifesti contro un nuovo ordinamento delle linee tramviarie fiorentine.

Per quel che riguarda il divieto di pubblici comizi, il prefetto assicura che divieti preventivi non sono mai stati dati, nè a Firenze, nè nei dintorni di Firenze. Afferma, a riprova di ciò, che in un sol giorno, il 24 novembre, ne ebbero luogo non meno di

otto. Però, soggiunge il prefetto: io ho creduto di vietare i comizi che si volevano tenere in Firenze intorno alla questione dell'ordinamento tramviario, perchè si volevano tenere sulle piazze della città. Ora, tener comizi per le piazze, in Firenze, dove ci sono tanti teatri e recinti che possono prestarsi ad adunanze, per discutere di un tema che agitava gli animi della popolazione, intralciando la viabilità, parve al prefetto che fosse pericoloso e sconveniente. Ritenute queste circostanze, ritenuto che si tratta di divieti del prefetto soltanto di comizi che volevansi tener sulle piazze, sulle strade pubbliche, ciò che non può dirsi contrario allo spirito delle nostre leggi, io non trovo punto biasimevole il contegno del prefetto. Di violazione del diritto di riunione non è adunque il caso di parlare.

Veniamo al divieto d'affissione dei manifesti.

Si trattava di manifesti nei quali si invitava la cittadinanza fiorentina a protestare sempre contro il progetto di riordinamento tramviario.

Ne fu vietata l'affissione dal questore della città, giusta la facoltà che gli era concessa dall'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza.

Due cittadini si presentarono al prefetto invitandolo a revocare quel decreto; ma il prefetto non credette di accogliere tale appello, ravvisando in quei manifesti espressioni che potevano turbare gli animi della cittadinanza.

Gli si contestò che quei manifesti non sarebbero stati incriminabili col codice penale alla mano, non costituendo alcun reato. Ma egli giustamente rispose che la facoltà di vietare l'affissione dei manifesti sancita dall'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza è indipendente dalla circostanza che i manifesti siano per sé stessi delittuosi.

Il codice penale prevede e punisce stampati che raccolgono gli estremi di un reato, nei rapporti oggettivi e soggettivi dell'imputato, richiede perciò il dolo in chi lo compie; la legge di pubblica sicurezza impone invece l'obbligo preventivo della licenza all'affissione degli stampati per ragioni di opportunità politica, per non provocare turbamenti nell'ordine pubblico, che in certi momenti possono suscitarsi anche con gli stampati per sé stessi innocenti.

Ora il vedere se l'Autorità di pubblica sicurezza e il prefetto di Firenze abbiano

rettamente applicato nel caso attuale l'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza è una questione di apprezzamento complessa; relativa ai luoghi, alle persone ed al momento in cui si decide; che deve essere lasciata, come la lascia la legge, al criterio delle autorità locali.

Concludendo, poichè il diritto di riunione non fu dal prefetto di Firenze violato, poichè il divieto dell'affissione dei manifesti fu dato legalmente dall'autorità competente io non posso nè devo fare a quelle autorità alcun rimprovero.

De Andreis. Vuol dire che avete la stessa teoria legale.

Ronchetti, sotto-segretario di Stato per l'interno. Io non posso averne una illegale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pescetti per dichiarare se sia o no soddisfatto.

Pescetti. Non posso dirmi soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segretario di Stato, sia perchè abbiamo una nuova riprova del fatto più volte biasimato, che, mentre il Governo affermò solennemente di voler governare colla libertà, in quella estesa, spesso nascosta tubatura burocratica che sono gli uffici delle prefetture del regno, le chiavarde sono di vecchio stile, e di frequente così resistenti e arrugginite da non rispondere a nuovi e più liberi impulsi sia perchè pare che il sotto-segretario di Stato, colle dichiarazioni fatte, a quella ruggine ed a quella resistenza si adatti, quasi obliando il doveroso rispetto alle pubbliche libertà.

A Firenze il Consiglio comunale doveva discutere la questione di un più largo monopolio delle tranvie: appena comunicato e conosciuto realmente il progetto della convenzione che si doveva stringere con la Società che ha ora le linee di gran parte della città, il popolo fiorentino aveva il dovere ed il diritto di liberamente e pubblicamente discuterlo.

In Firenze non ci sono grandi sale disponibili, i teatri costano, spesso sono rifiutati, e talvolta per manovra poliziesca. Del resto, per l'abitudine che il popolo deve acquistare a conoscere le questioni di pubblico interesse, a esaminarle, a trattarle, a concorrere alle cure ed alla responsabilità della cosa pubblica, bisogna che nelle città venga riconosciuta, quasi consacrata a luogo di pubblica riunione all'aperto una piazza, un largo, sia pure in luogo non troppo centrale. E a

Firenze si voleva appunto tenere un comizio nel *Parterre* o in Piazza dell'Indipendenza, che sono luoghi dove per nulla poteva essere turbata la circolazione, dove non potevano essere scosse le orecchie timide e moderate.

Paese veramente libero è quello dove i cittadini con la coscienza dei propri doveri e dei propri diritti possono manifestare il proprio pensiero anche in pubbliche riunioni. Non basta affermare la libertà come principio; la libertà è cosa viva, operosa, feconda; l'attività è la sua essenza.

E tanto più fu ingiusto quel rifiuto perchè il popolo di Firenze quando recentemente volle discutere la questione dell'acqua potabile, nel libero e solenne comizio tenuto in piazza dell'Indipendenza, con l'uso savio e corretto della discussione, dette le più sicure e preziose garanzie della libertà.

Il rifiuto del comizio fu biasimevole anche perchè è il partito socialista che ha insegnato ai governanti quel principio della municipalizzazione dei pubblici servizi, che ora il ministro degli interni, onorevole Giolitti, da messi speciali fa studiare all'estero, principio che in quel comizio doveva essere illustrato e discusso.

Voglio sperare che il Governo arriverà ad insegnare ai prefetti ed ai funzionari di pubblica sicurezza che anche i comizi che si tengono in piazze, in istrade, in luoghi pubblici all'aria aperta debbono essere rispettati.

Quanto poi al divieto dell'affissione del manifesto del partito socialista dirò che quel manifesto era stato scritto da persone abbastanza consumate nella conoscenza e nell'uso delle leggi; che era correttissimo. Quel divieto fu assolutamente arbitrario e perciò condannabile. (Bene! a sinistra).

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà

Ronchetti, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. Io debbo fare una dichiarazione ed è questa: non ho mai detto nè che fossero proibiti nè che il Governo intendesse proibire comizi tenuti anche in luoghi pubblici o sulle piazze. Non c'è giorno, si può dire, che non una ma parecchie conferenze ad operai e a contadini, non sieno tenute sulle piazze, per le strade, nei campi. Non si può adunque dubitare della larga interpretazione che il Ministero attuale dà al diritto di riunione. Ma ho detto però che per suprema necessità di ordine

pubblico il Governo ha il diritto di proibire preventivamente le conferenze, che si tengono all'aperto. (*Rumori — Commenti all'estrema sinistra*).

Presidente. Così è esaurita la interrogazione dell'onorevole Pescetti.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Ferri al ministro di grazia e giustizia « sulle ragioni che abbiano determinato la recente nomina di un sostituto procuratore generale alla Cassazione penale contro i diritti di promozione spettanti, prima di lui, a 82 procuratori del Re di prima categoria ed a 16 di seconda categoria. »

Ferri. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Ferri. Faccio una dichiarazione, ed è che la mia interrogazione sopra un caso speciale, la converto in una interpellanza sulle condizioni generali della magistratura.

Presidente. Sta bene.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Massimini.

Presidente. Essendo esaurito il tempo assegnato alle interrogazioni, proseguiremo nell'ordine del giorno il quale reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Massimini per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Casorate-Sempione e Mezzana-Superiore.

L'onorevole Massimini ha facoltà di parlare per isvolgere questa sua proposta di legge.

Massimini. Onorevoli colleghi! Le due frazioni di Casorate Sempione e Mezzana Superiore del comune di Arsago, in provincia di Milano, costituivano un tempo due Comuni autonomi, che furono d'ufficio soppressi ed aggregati ad Arsago coi Regi Decreti 24 febbraio 1869 e 9 giugno 1870.

Molti anni di vita amministrativa comune hanno dimostrato erroneo il concetto che aveva determinato il raggruppamento e non valsero a creare quella unità organica che era negli intenti del legislatore.

Scopo principale del provvedimento era quello di ottenere una maggiore economia nelle spese comunali, per alleviare in proporzione l'onere dei contribuenti.

Invece, a cagione delle distanze che separano le due frazioni fra loro e dal capoluogo, ognuna di esse ha bisogno di un proprio ufficio comunale, di scuole, ecc., mentre, contemporaneamente, deve concorrere nelle spese pel servizio comunale in genere. Le

tre frazioni furono legalmente fuse in un Comune solo, ma nel fatto restarono separate provvedendo, ognuna per conto suo, ai propri interessi e disinteressandosi di quelli delle altre frazioni.

Come si opposero nel 1869 e nel 1870 così poi, sempre, in ogni occasione, concordemente invocarono il ritorno allo stato di prima convinti di meglio provvedere ai loro interessi e di conservare quelle tradizioni di autonomia alle quali sono attaccatissimi.

Una formale domanda degli elettori, per non accennare che alle ultime, fu appoggiata dal Consiglio comunale di Arsago con deliberazione del 14 giugno 1897 confermata ultimamente con deliberazione del 21 aprile corrente anno.

Siccome però le due frazioni non hanno complessivamente una popolazione superiore ai quattromila abitanti così per la attuazione della desiderata costituzione in Comuni autonomi è necessario un provvedimento legislativo, non potendo nel caso trovare applicazione l'articolo 115 della legge comunale e provinciale.

I tre Comuni che risulterebbero dalla divisione e cioè Arsago, Casorate Sempione e

Mezzana, avrebbero rendite sufficienti per far fronte alle spese annuali. Ed infatti già sono divisi il patrimonio, le spese di beneficenza, di istruzione, di manutenzione delle vie, ecc. L'Amministrazione comunale si limita pertanto, come ho detto, al servizio comunale in genere ed a quello sanitario.

Dal prospetto che segue si potranno rilevare gli elementi necessari per giudicare della ragionevolezza della proposta che ho l'onore di sottoporre al Vostro esame, con la fiducia che la Camera vorrà accogliere il disegno di legge relativo:

1. — *Popolazione di Arsago, di Casorate Sempione e di Mezzana quale risulta dall'ultimo censimento.*

1. Arsago abitanti	1351
2. Casorate »	2035
3. Mezzana »	900
	Totale 4286

2. — *Distanza che separa le due frazioni fra loro e ciascuna dal capoluogo:*

Da Mezzana a Casorate . Km.	2,250
Da Mezzana ad Arsago . »	1,150
Da Casorate ad Arsago . »	1,750

3. — *Quota di sovrimposta a carico dei proprietari delle tre frazioni rispettivamente:*

FRAZIONI CONCENTRATE	Aliquota sovrimposta Terreni	Aliquota sovrimposta Fabbricati	Rendita Terreni	Rendita Fabbricati
	Centesimi	Centesimi	Lire	Lire
Arsago	30.54164	36.4217026	43,501. »	2,221 »
Casorate	37.49932774	39.1119626	25,958.03	5,200.25
Mezzana	30.74848774	35.5929926	23,150. »	1,763.17

4. — *Ammontare delle attività patrimoniali delle tre frazioni, nonché le attività risultanti da altri cespiti:*

FRAZIONI	Attività patrimoniali	Attività provenienti da altri cespiti (1)
Arsago	41,724.87	308.16
Casorate	16,416.21	1,173.10
Mezzana	24,706.44	182.74

(1) Tassa esercizio e rivendita, tassa valore locativo, tassa vetture e domestici.

5. — *Spesa complessiva per servizio comunale in genere e la spesa che le due frazioni di Mezzana e Casorate incontrano attualmente per provvedere ai servizi propri:*

Spesa complessiva in genere . .	L. 28,216.26
Spesa che incontra Casorate . . »	4,438.65
Spesa che incontra Mezzana . . »	2,614.68

NB. A queste spese che incontrano attualmente Casorate e Mezzana deve aggiungersi la quota di concorso del bilancio sociale che è di lire 15,527.91.

Presidente. Onorevole ministro dell'interno?

Giolitti, ministro dell'interno. Il Governo dichiara di consentire che sia presa in consi-

derazione la proposta di legge d'iniziativa parlamentare dell'onorevole Massimini, tanto più che si tratta di ritornare ad uno stato di cose che era durato molto tempo senza inconvenienti.

Presidente. Metto dunque a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Massimini, la quale è accettata dal Governo.

(La Camera delibera di prenderla in considerazione).

Votazione a scrutinio segreto.

Presidente. Ora l'ordine del giorno reca: *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge « Sulle associazioni o imprese toninarie o di ripartizione. »*

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama.

Miniscalchi, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abignente — Afan de Rivera — Aguglia — Albertelli — Alessio — Anzani — Arconati.

Baccaredda — Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barnabei — Barzilai — Bassetti — Battelli — Berenini — Bergamasco — Berio — Bertarelli — Bertesi — Bertetti — Biancheri — Bianchini — Biscaretti — Bonacossa — Bonin — Bonoris — Borghese — Borsani — Boselli — Bovi — Bracci — Brizzolesi — Brunialti.

Cabrini — Caldesi — Calleri Enrico — Calleri Giacomo — Cantalamessa — Cantarano — Cao-Pinna — Caratti — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Castelbarco-Albani — Castiglioni — Castoldi — Catanzaro — Cavagnari — Cerriana-Mayneri — Cerri — Cerulli — Cesaroni — Chiappero — Chiarugi — Chiesa — Chiesi — Chimienti — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — Civelli — Cocco-Ortu — Codacci-Pisanelli — Coffari — Colonna — Colosimo — Cornalba — Cortese — Cottafavi — Credaro — Crespi — Curioni — Cuzzi.

Dal Verme — D'Andrea — Daneo Edoardo — Danieli — De Andreis — De Bellis — De Felice-Giuffrida — Del Balzo Carlo — Dell'Acqua — De Luca Ippolito — De Marinis — De Martino — De Nobili — De Risis Giuseppe — Di Broglio — Di Rudini Carlo — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Scalea — Di Stefano — Donadio — Donati — Donnaperna — Dozzio.

Engel.

Facta — Falcioni — Falconi Nicola — Falletti — Farinet Francesco — Fazio — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Fili-Astolfone — Finocchiaro Lucio — Fortis — Francica-Nava — Frascara Giacinto — Fulci Nicolò — Furnari — Fusinato.

Galletti — Galli — Gallini — Galluppi — Garavetti — Ghigi — Giaccone — Gianolio — Giolitti — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Gorio — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Laudisi — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lojodice — Lollini — Lucca — Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucifero — Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo.

Magnaghi — Majno — Majorana — Malvezzi — Manna — Maraini — Marazzi — Marescalchi Alfonso — Mariotti — Marsengo-Bastia — Mascia — Massimini — Maurigi — Mazzella — Mazziotti — Meardi — Medici — Mel — Menafoglio — Merello — Mestica — Mezzanotte — Micheli — Monti-Guarnieri — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo.

Niccolini — Nocito.

Orlando.

Pais-Serra — Pala — Palberti — Pansini — Pantaleoni — Pantano — Papadopoli — Patrizii — Pavia — Perla — Perrotta — Personè — Pescetti — Piccini — Piccolo-Cupani — Pini — Pinna — Piovene — Pivano — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Prinetti — Pugliese.

Quintieri.

Rava — Resta-Pallavicino — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridolfi — Rizza Evangelista — Rizzo Valentino — Rocco Marco — Romano Adelelmo — Ronchetti — Rosano — Roselli — Rossi Enrico — Rubini.

Sacchi — Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sapuppo-Asmundo — Scaramella-Manetti — Serra — Sili — Silva — Silvestri — Sinibaldi — Soggi — Sola — Sonnino — Sorani — Soulier — Spada — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi.

Talamo — Torraca — Torrigiani.

Vagliasindi — Valeri — Valli Eugenio — Ventura — Vienna — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zannoni — Zeppa.

Sono in congedo:

Bianchi Emilio — Brandolin.
Costa-Zenoglio.
De Amicis — Del Balzo Girolamo.
Fani — Farinet Alfonso — Finocchiaro-
Aprile — Fulci Ludovico.
Gattoni — Grassi-Voces.
Marzotto — Matteucci.
Poggi — Poli — Pompilj — Pullè.
Sani.

Sono ammalati:

Capoduro — Ciccotti.
D'Alife.
Fasce — Fracassi.
Ginori-Conti.
Marcora.
Pinchia.
Sommi-Picenardi.
Turati.

Assenti per Ufficio pubblico:

Toaldi.

Approvazione del disegno di legge: Conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.

Presidente. Lascерemo le urne aperte e procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Conto corrente tra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare.

Chiedo all'onorevole ministro se accetta che la discussione si apra sul disegno di legge della Commissione, il quale porta diverse modificazioni.

Di Broglio, ministro del tesoro. Accetto il disegno di legge della Commissione; giacchè le modificazioni in esso introdotte sono state concordate.

Presidente. Prego l'onorevole segretario di dar lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi stampato n. 202-A).

Presidente. La discussione generale è aperta. (Pausa).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Sono approvati senza discussione i seguenti articoli del disegno di legge:

Art. 1.

« È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'esercizio 1902-1903 e per i cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Anticipazioni pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

Art. 2.

« In correlazione col capitolo istituito dall'articolo precedente, è autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1902-1903 e per i cinque successivi, nella categoria « Movimento di capitali » colla denominazione: Ricupero delle anticipazioni date al Ministero della guerra pel servizio di cassa dei Corpi dell'esercito.

Art. 3.

« Gli stanziamenti indicati negli articoli 1° e 2° saranno di dieci milioni nell'esercizio 1901-902 e di otto milioni in caduno dei cinque esercizi successivi.

Art. 4.

« L'importo dei mandati emessi sul capitolo istituito a' termini dell'articolo primo dovrà essere versato in un conto corrente infruttifero istituito presso la tesoreria generale del Regno.

« Sul conto corrente il Ministero della guerra potrà emettere ordini di pagamento fino al limite della somma disponibile per provvedere alle anticipazioni di assegni dovuti ai corpi ed occorrenti pel servizio delle loro masse interne.

« Gli ordini dovranno essere ammessi a pagamento dal Direttore generale del tesoro, e contenere l'indicazione della causale della spesa.

Art. 5.

« Nel primo quadrimestre di ogni esercizio si procederà alla sistemazione del conto corrente dell'esercizio precedente. Il conto dell'esercizio 1901-902 sarà liquidato nel corso del primo semestre dell'esercizio 1902-903.

« Qualora non risultasse estinto tutto l'importo degli ordini tratti sul conto corrente durante l'esercizio stesso dal Ministero della guerra il ministro del tesoro salderà la differenza con un mandato sul capitolo delle anticipazioni di cui all'articolo 1.

« Le somme che per ritardato versamento non poterono essere ricuperate con l'imputazione all'esercizio precedente, al quale si riferivano saranno reintegrate nel conto corrente dell'esercizio nuovo.

Art. 6.

« La presente legge avrà vigore a tutto l'esercizio 1907-908.

« Nel corso dell'esercizio precedente il Governo presenterà un disegno di legge per provvedere alle speciali necessità dell'Amministrazione della guerra ed alla gestione per parte dei corpi delle rispettive masse.

Art. 7.

« Tra i conti speciali che devono, a senso dell'articolo 71 della legge di contabilità, corredare il rendiconto generale consuntivo delle amministrazioni dello Stato sarà, a cominciare da quella dell'esercizio in corso, annualmente pubblicata la situazione del conto fra il Tesoro ed il Ministero della guerra e quelle delle masse costituite in ciascun Corpo.

« Alla prima di dette situazioni sarà allegata la distinta delle somme dovute al Tesoro alla chiusura di ciascun esercizio costituenti il saldo del conto corrente.

Art. 8.

« Le modalità d'esecuzione della presente legge saranno determinate con regolamento approvato con Decreto Reale d'accordo fra il Ministero della guerra e del tesoro. »

Presidente Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Discussione del disegno di legge:

Tombola telegrafica a favore di tre Opere pie.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della Pia Casa di Patronato pei minorenni e della Pia Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema. »

È presente qualcuno dei componenti della Commissione?

De Andreis (della Commissione). Ci sono io solo. Debbo però fare una dichiarazione. Nella Commissione, insieme con un altro collega, ho combattuto questa proposta, in ciò ossequente al principio da me sempre propugnato: che le lotterie in sè e per sè sono immorali tutte.

Sarebbe quindi strano che proprio io dovessi rappresentare la Commissione, mentre sono uno di quelli che nella Commissione hanno sostenuto che questa non dovesse venire approvata.

Presidente. Onorevole De Andreis, io non ho nulla da opporre; domandavo soltanto se c'era qualcuno della Commissione per il caso che si fossero sollevate obiezioni.

Ad ogni modo, la Camera non può tralasciare di discutere un disegno di legge soltanto perchè sono assenti i commissari.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge: (V. stampato n. 94).

Presidente. È aperta la discussione generale. (Pausa).

Nessuno essendo iscritto e chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« L'opera Pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, la Pia Casa di Patronato pei minorenni, e la Casa di rifugio per le minorenni corrigende di S. Felice a Ema, sono autorizzate a tenere in proprio beneficio, una tombola telegrafica nazionale, per l'ammontare di lire 800,000.

(È approvato).

Art. 2.

« I suddetti tre Asili sono all'uopo autorizzati ad emettere 800,000 Cartelle al prezzo di lire una ciascuna.

(È approvato).

Art. 3.

« La tombola sarà esente da ogni tassa e da ogni diritto erariale.

(È approvato).

Art. 4.

« Con Decreto Reale saranno determinate le disposizioni per la esecuzione della presente legge. »

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Deliberazione sull'ordine del giorno.

Carcano, ministro delle finanze. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Prego la Camera di volere consentire che sia rimandata la discussione sul disegno di legge: « Revisione dei redditi dei fabbricati » che è stato presentato nel dicembre dell'anno scorso.

Maurigi. Domando di parlare.

Carcano, ministro delle finanze. Io non ebbi nemmeno l'opportunità di potermi trovare con la Commissione parlamentare incaricata dell'esame di questo disegno di legge.

Di più debbo osservare che nessuna urgenza vi può essere oggi di trattare una materia tanto difficile e complessa.

Nessuna urgenza, poichè evidentemente non si potrebbe approvare la proposta di fare la revisione dei redditi dei fabbricati nel 1902, come è detto nel disegno di legge. Sarebbe assolutamente impossibile. Oggi gli uffici, che attendono all'accertamento delle imposte dirette, sono già occupatissimi in altre revisioni e specialmente in quella dei redditi di ricchezza mobile. Inoltre, nel 1902, le agenzie avranno il lavoro della rinnovazione degli appalti per la riscossione delle imposte.

Queste osservazioni mi pare che bastino per dimostrare alla Camera che non v'è urgenza, e che sarà certamente tanto di guadagnato se si darà tempo al ministro ed alla Commissione di riprendere in esame, con tutta la diligenza che merita, un disegno di legge così importante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi.

Maurigi. Nella mia qualità di presidente della Commissione che ha esaminato questo disegno di legge, sono nell'obbligo anzitutto di rilevare che non è certo per colpa della Commissione se l'onorevole ministro non ha preso precedentemente in esame questo disegno di legge, perchè, facendo un atto di doverosa cortesia, fu anche prevenuto da vari giorni che questa legge poteva arrivare da un giorno all'altro alla discussione della Camera, e fu informato che la maggioranza della Commissione era disposta, in quanto all'attuazione, ad accettare quelle posterghe, che il ministro avesse reputato necessarie e compatibili coi servizi pubblici.

Io sono sicuro di interpretare il sentimento della Commissione intera non accettando come una liquidazione di questo disegno di legge la proposta fatta dal ministro. Si tratta di una legge domandata con insistenza da vari anni da quasi tutti i grandi centri d'Italia.

La Camera, non c'è bisogno di dirlo, è padrona di far quello che crede, e per parte mia, dopo il lungo studio che la Commissione ha dovuto fare sopra questa materia,

sarei disposto ad accettare un differimento a giorno fisso, che rendesse possibile la discussione di questa legge, prima della chiusura della Sessione, ma, se questo differimento a giorno fisso e prossimo non fosse accolto dall'onorevole ministro, sono d'avviso che l'onorevole ministro avrebbe preso la via più diretta se fosse venuto con un Decreto Reale a ritirare la legge, anzichè con una circonlocuzione poco concludente, venire allo stesso risultato. Per parte mia e della Commissione non possiamo associarci a questa proposta.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Carcano, ministro delle finanze. Una parola sola per osservare all'onorevole deputato che di circonlocuzioni inconcludenti non ne faccio mai. Mi piace essere molto chiaro; e, per essere chiarissimo, aggiungo a quello che ho detto, che oggi della Commissione, se non sbaglio, non è presente che un solo membro..

Maurigi. No, ve n'è anche un altro.

Carcano, ministro delle finanze. ...tutti gli altri non sono presenti. Dico poi all'onorevole preopinante che membri della Commissione mi hanno espresso il desiderio che venga rimandata la discussione di questo disegno di legge.

Maurigi. Chiedo di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Maurigi. Per fatto personale, perchè l'onorevole ministro mi dà una mentita.

Carcano, ministro delle finanze. Non le dò alcuna mentita, ma dico solamente che alcuni componenti la Commissione hanno espresso a me il desiderio che sia rimandata la discussione di questo disegno di legge e, soggiungo che la divergenza tra Ministero e Commissione, che io non preciserò in che consista, va assai più in là di quello che crede l'onorevole preopinante, ossia assai al di là del momento, in cui debba cominciare la revisione. Vi sono tante altre questioni da esaminare oltre quella!

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maurigi per fatto personale.

Maurigi. Preciso subito il mio fatto personale. L'onorevole ministro ha detto che io non esprimevo il pensiero della maggioranza della Commissione. Ebbene io posso assicurare...

Carcano, ministro delle finanze. Non ho detto questo.

Maurigi. ...l'onorevole ministro che, se sono

sorto a parlare, ed egli sa che non sono molto corrivo a farlo, l'ho fatto per adempiere un dovere di ufficio, come presidente della Commissione, perchè ho avuto formale incarico di oppormi ad un differimento che equivalga al ritiro della legge. Se l'onorevole ministro mi avesse fatto l'onore di consultarmi o avesse ritirato la legge io non avrei fatto alcuna protesta; ma non posso consentire ad accettare un equipollente, che non è aperto e franco.

Presidente. Mi pare che siamo d'accordo su questo, che la discussione di questo disegno di legge debba essere rimandata. Quanto al suo collocamento nell'ordine del giorno, lo decideremo più tardi.

Discussione della riforma del casellario giudiziale.

Presidente. Procediamo nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione del disegno di legge: Riforma del casellario giudiziale.

Si dia lettura del disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge. (Vedi stampato n. 270-A).

Presidente. Chiedo tanto all'onorevole ministro quanto all'onorevole relatore se sono d'accordo sul disegno di legge che fu distribuito.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Sì.
Lucchini Luigi, relatore. Sì.

Presidente. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge e la facoltà di parlare spetta all'onorevole Aguglia.

Aguglia. Io non posso non tributare sinceri elogi al proponente di questo disegno di legge, improntato a criterî di giustizia non solo, ma di umanità. I pregi di esso sono svolti nella relazione dell'illustre nostro collega Lucchini, e non credo necessario di ripeterli, per non tediare la Camera. In tesi generale, si potrebbe obiettare che questo disegno di legge poteva rinviarsi alla riforma della procedura penale, con cui ha strettissima attinenza; ma mi limiterò a fare una sola osservazione, pregando l'onorevole relatore di tenerne conto e possibilmente, se lo crederà giusto, di modificare il disposto dell'articolo 3.

In questo articolo è stabilito che nel certificato penale non debbano figurare le ordinanze per insufficienza di indizii e le sentenze per non provata reità. Un argomento gravissimo a pro di questa disposizione si legge nella relazione dell'onorevole

Lucchini, il quale dimostra che di questa disposizione si sentiva il bisogno, poichè finora molti cittadini si sono trovati addosso, senza saper come, delle ordinanze di insufficienza di indizii, non essendo stati neppure interrogati. D'accordo! Questo metodo, usato in verità non da tutti i magistrati, non è nè umano, nè corretto, perchè è altamente civile che ogni individuo debba essere interrogato prima che si emetta a suo carico un'ordinanza qualsiasi. Ma a questo difetto si può ovviare con una disposizione di legge la quale prescriva appunto quello che tutti al certo desideriamo.

A me quindi non pare che sia giusto ovviare a tale inconveniente col disposto dell'articolo 3, n. 1. Io potrei financo concedere all'onorevole Lucchini le ordinanze di insufficienza di indizii sebbene molto a malincuore, ma per le sentenze di non provata reità non credo possibile di accogliere la sua proposta.

I casi di sentenze di non provata reità, anche in grado di appello, e cioè dopo condanne riportate in prima istanza, sono frequenti. Ora il cittadino che ha avuto anche la disgrazia di riportare di simili sentenze due o tre volte, ed io sono a conoscenza di casi in cui queste sentenze sono state riportate in numero assai maggiore, non può essere equiparato a colui che mai ne fu macchiato.

Evidentemente, nel primo caso la esecuzione di probità viene ad essere seriamente scossa; e ciò non deve sfuggire a chi fa la legge.

Ad esempio, nel caso specifico di falsa testimonianza, non so comè si potrebbe prestar fiducia al testimone sul quale già pesa gravemente il dubbio sulla veridicità dei suoi detti.

La disposizione che è sottoposta al vostro esame, riuscirà assai dannosa nell'interesse sociale e poco liberale ed utile nello interesse stesso dei giudicabili. Difatti, temo fortemente che avremo un numero maggiore di condanne, poichè il magistrato sarà più proclive alla condanna che all'assoluzione per non provata reità, sapendo che siffatta declaratoria non porterà alcun effetto nè morale nè giuridico ai riguardi dell'individuo sul quale pesavano gravi indizii; e tuttocìò indubbiamente non sarà nè buono, nè utile per nessuno.

Mi permetto quindi di pregare l'onorevole relatore che voglia modificare il primo

numero dell'articolo terzo nel senso che non figurino nel certificato soltanto la prima sentenza di non provata reità, ma che se essa sarà seguita da altre, queste vi debbano tutte figurare.

Non è giusto, ripeto, ritenere che un individuo, il quale ha riportato un numero considerevole di sentenze, per quanto assolutorie, ma di non provata reità (il che suppone già delle ordinanze di rinvio e delle ordinanze che ritengono l'individuo colpevole, perchè appunto la non provata reità è una formula che si adopera in grado di giudizio) possa essere equiparato ai galantuomini. La innovazione che si propone, e che io non posso accettare, sarà indubbiamente di grave ostacolo alla scoperta dei reati, specie in quelle località ove la delinquenza è più diffusa e facile, appunto perchè la sua scoperta e repressione incontrano insormontabili difficoltà. Se ragioni di pietà, e sono parecchie quelle che ispirano il presente disegno di legge, pregevolissimo, devono essere rispettate, non è prudente eccedere, dovendo d'altra parte tenersi conto anche della difesa sociale, della quale non deve dimenticarsi il legislatore.

Nè sarà inutile di ricordare che con la disposizione di legge in esame, si viene ad abolire, nientemeno che: un articolo della legge sui giurati; gli articoli 182 e 206 del Codice di procedura penale e gli articoli 95 e 96 della legge di pubblica sicurezza. (*Interruzioni*).

Si aboliscano pure, se si vuole, ma lo si dica con una apposita disposizione, per non mettere in seri imbarazzi i giudici, non essendo ammissibili le abolizioni virtuali di leggi imperanti, diverse da questa che ci occupa.

Io quindi nell'interesse della difesa sociale (pur ringraziando l'onorevole Lucchini di avere messo il Parlamento nella condizione di votare una legge (tanto giusta ed umana) mi permetto di pregare l'onorevole relatore di voler modificare il numero 1 dell'articolo 3 di questo disegno di legge, tenendo conto delle mie brevi osservazioni.

Manna. Chiedo di parlare.

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Monti-Guarnieri.

Monti-Guarnieri. Io non ho che brevissime osservazioni a fare.

Sono perfettamente nell'ordine d'idee esposte ora dal collega Aguglia. Però, sulla

sostanza della legge, mi permetto di osservare all'onorevole relatore, al quale tributo lodi sincere per la presentazione di questa proposta di legge, che non arrivo a comprendere la ragione della distinzione, mi si permetta di chiamarla così, che si fa in ordine al certificato penale. Per essa d'ora innanzi avremo un certificato penale ad uso delle pubbliche amministrazioni ed un certificato penale ad uso dei privati. A me, me lo consenta il relatore, questa distinzione non garba. Non mi pare nemmeno oppor-tuna: il certificato penale deve riflettere giudizialmente parlando, la vita del cittadino, deve essere come uno specchio nel quale ognuno possa leggerne la vita. Orbene, perchè volete mettere un cittadino in questa condizione, di figurare perfetto galantuomo di fronte al pubblico, e di essere un galantuomo a metà nei riguardi della pubblica amministrazione? In questa maniera ogni giorno, ad ogni passo sarà messa in dubbio la rispettabilità di un cittadino che abbia presentato netto il suo certificato penale, perchè si sentirà soffiare nell'orecchio queste parole di colore oscuro: Il certificato penale che Ella ha prodotto è una bella cosa, però c'è quell'altro certificato penale il quale dice che Ella è un poco di buono. E questo per me è molto grave.

Ripeto: per me il certificato penale deve essere uno solo: e non posso comprendere come la vita d'un cittadino possa essere prospettata con due certificati: uno a distinzione delle pubbliche amministrazioni, e l'altro a disposizione dei liberi cittadini del Regno. (*Commenti*). Ed detto questo vengo subito alla questione sollevata dal collega Aguglia. A me pare che egli abbia perfettamente ragione.

Il comma primo dell'articolo 3 si esprime così: « Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica amministrazione non deve farsi menzione delle sentenze od ordinanze di assoluzione o di non farsi luogo a procedere ».

Dunque, secondo questa disposizione, tutte le sentenze od ordinanze che dichiarano non farsi luogo a procedere, qualunque sia la formula terminativa di esse, non debbono figurare nel certificato penale; naturalmente, per questa disposizione, saranno d'ora innanzi escluse dai certificati penali tutte le dichiarazioni di assolutoria per insufficienza di indizi come tutte quelle per non provata reità.

Ora io non posso arrivare a concepire

(lo dicevo testè al collega Mariotti) come non debbano figurare nei certificati le assoluzioni per non provata reità, a seguito di una istruttoria od anche a seguito di un pubblico dibattimento; non arrivo a concepire come non debbano figurare le assolutorie per insufficienza di indizi.

Non vediamo ogni giorno, ad esempio, agli effetti dell'ammonizione, presentarsi al magistrato fiori di birbanti che pure non hanno nel loro certificato penale notata alcuna condanna?

Non assistiamo noi ogni giorno a produzioni di certificati che portano assolutorie per insufficienza di indizi in seguito a truffe, furti e via dicendo? Non vediamo ogni giorno presentarsi al magistrato individui, anche in tenerissima età, con cinque o sei declaratorie di insufficienza di indizi per reati contro la proprietà, contro l'amministrazione della giustizia, e via dicendo? Ed allora io mi domando: questi individui debbono godere lo stesso beneficio che gode un libero cittadino il quale ha il proprio certificato penale intatto ed immacolato? Badate alle conseguenze, onorevoli colleghi! Tutti i giorni si bandiscono concorsi per entrare nelle pubbliche Amministrazioni e ai concorrenti è richiesto il certificato penale. Ebbene: un cittadino che si è mantenuto sempre onesto richiede il suo certificato e lo produce netto; ed un altro concorrente con due o tre assolutorie per insufficienza di indizi in seguito a truffa od a furto, sarà ammesso al concorso alla stessa stregua del primo concorrente? (*Interruzione*).

Rilevo subito la interruzione. Si dice: È stato assoluto! Ma in nome di Dio: la nostra legislazione contempla una grande diversità di effetti in ordine al casellario appunto perchè ad una grande diversità di forma ha trovato rispondere una grande diversità di sostanza.

Molte volte il magistrato, dopo che ha eseguita una istruttoria (e non mi occupo di quei casi in cui la declaratoria viene senza la istruttoria), dopo che ha per molti giorni sperimentato un procedimento penale, non si trova in condizione di potere affermare la vera e propria colpevolezza di un individuo, e, naturalmente, assolve; ma assolve non per la mancanza degli indizi di reità, ma perchè non fu raggiunta la prova piena della reità. E questi casi avvengono assai di frequente. (*Interruzione*).

Non m'interrompano! Si può e si deve

essere teneri coi galantuomini, ma non c'è alcuna ragione di esser teneri coi birbanti. (*Commenti*).

Ripeto: quando il magistrato assolve un cittadino sottoposto a procedimento penale e lo assolve per insufficienza di indizi, quella stessa declaratoria vi dice che quel cittadino non è un galantuomo. (*Interruzioni vivaci. — Rumori*).

Voce. Oh! questo è enorme!

Monti-Guarnieri. E perciò nel casellario giudiziario ci deve essere una distinzione, perchè quella distinzione risponde ad una grande differenza in ordine alla sostanza delle cose.

Queste sono le osservazioni che io mi permetto di presentare all'onorevole relatore.

Un'altra osservazione si riferisce al n. 4 dell'articolo 4. Secondo questa disposizione, il certificato penale da rilasciarsi a richiesta dei privati cittadini, non dovrebbe far menzione delle condanne per contravvenzione, nè di quelle di cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale.

Ora a me sembra che il nostro codice penale, dall'articolo 434 all'articolo 498, contempli alcune contravvenzioni di non dubbia gravità e non comprendo perchè, in questi casi, il certificato penale di esse non debba farne menzione.

Dopo queste brevissime osservazioni, delle quali prego l'onorevole relatore di voler tener conto, non ho altro ad aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nocito.

Nocito. Farò brevi osservazioni a proposito di questo disegno di legge il quale ha una grandissima importanza, perchè il certificato penale è, come suol dirsi, il biglietto d'ingresso nelle pubbliche amministrazioni e nelle private aziende; quindi si lega con la questione sociale della richiesta e della concessione del lavoro, ed io lodo molto il mio amico Lucchini per aver preso la iniziativa di presentarlo. Egli però, avendo fatto un passo avanti, ne ha fatto uno indietro. Io credo che abbia fatto un passo avanti quando ha cercato di togliere tutte quelle mostruosità consacrate dalla nostra giurisprudenza, e che risultavano dal testo del decreto del 1865: cioè a dire, che debbano risultare dal certificato penale le sentenze di assoluzione per non provata reità, quelle per insufficienza d'indizi, quelle per la remissione della parte lesa, e quelle di non luogo a procedere per intervenuta am-

nistia. Aggiungo essere anche un ulteriore merito del disegno di legge lo avere liberato i certificati penali dalle condanne di importanza minima, e per mere trasgressioni che non hanno peso sul conto aperto con la giustizia penale, come non pesano sulla opinione pubblica.

Credo però, che l'onorevole Lucchini abbia fatto un passo indietro quando, anche nel testo concordato col Governo pel casellario giudiziario, ha voluto che fossero annotate talune decisioni in materia civile e commerciale, come quelle relative allo stato di interdizione, di inabilitazione e di fallimento. Io credo che con ciò venga ad essere svisato il concetto del casellario giudiziario, che si lega intimamente con l'amministrazione della giustizia penale, e non è fatto per fornire notizie intorno alla capacità giuridica dei cittadini.

Procedendo di questo passo, non so perchè non si debbano annotare altre sentenze, come quelle che pongono il patrimonio di un cittadino sotto l'amministrazione giudiziaria, ovvero annullino i contratti stipulati per causa turpe, o con dolo o frode civile. Il casellario giudiziario non è stato istituito per sapere lo stato mentale, o lo stato morale, o lo stato patrimoniale di un cittadino, ma per avere con facilità un estratto del suo conto con la giustizia penale. Chi vuol fare altre ricerche le vada a fare in altri elenchi.

Il certificato penale è certificato di giudizio penale, col quale non ha nulla a vedere una dichiarazione di interdizione, una dichiarazione di inabilitazione, una dichiarazione di fallimento. Perchè poi anche il fallimento? Delle due, l'una: o il fallimento costituisce una bancarotta semplice o una bancarotta fraudolenta, e voi avrete la sentenza di condanna relativa alla bancarotta semplice, o alla fraudolenta; o il fallimento è stata una sventura, ed allora perchè consacrarne nel certificato penale il ricordo?

D'altronde, c'è l'albo dei falliti, prescritto dal nostro codice di commercio, dove chiunque abbia da fare con un commerciante, se si vuol prendere il gusto di sapere se sia fallito o no, può andare a fare le sue ricerche e le sue verifiche.

Mi pare che questo sia il primo passo indietro. Il secondo passo indietro lo ravviso nell'ultimo capoverso dell'articolo 1° in cui, a proposito del modo come sono state espilate le condanne, si dice che dal

cartellino deve risultare se la condanna è stata espilata in tutto o in parte, o se non fu espilata per amnistia, ecc. Ma l'amnistia toglie assolutamente la condanna, toglie la radice del procedimento dell'azione penale. Perchè dunque parlare ancora di condanna, se c'è stata un'amnistia, che ha distrutto tutto il procedimento del quale la condanna è stata una conseguenza?

Non mi sembrano poi esatte, con tutto il rispetto che porto all'onorevole Aguglia e all'onorevole Monti-Guarnieri, tutte quelle osservazioni che sono state fatte contro il numero primo dell'articolo 3: che, cioè, nei certificati a richiesta di una pubblica Amministrazione, non deve farsi menzione delle sentenze od ordinanze di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi. Io debbo invece dar lode al disegno di legge per avere considerate come assolutorie quelle sentenze che nel loro dispositivo dicono non esistere prove a carico dell'imputato, ovvero dicono che le prove raccolte sono insufficienti per la sua condanna. Il risultato finale di queste formule terminative d'una sentenza, che non sono scritte nella legge ma che spesso si adoperano dai magistrati, non ha diverse conseguenze giuridiche, ed è lo stesso qualunque sia la formula che siasi adoperata. L'imputato è prosciolto dall'accusa e non deve più oltre rendere conto alla giustizia del reato che gli fu imputato, anche quando sopravvenissero nuove prove.

Aguglia. C'è il Codice penale!

Monti-Guarnieri. È conseguenza civile!

Nocito. Permetta, onorevole Aguglia; agli effetti della sentenza pronunciata dal magistrato non c'è distinzione alcuna: e nessuna ne fa il nostro Codice tra le sentenze che dichiarano non luogo a procedere per inesistenza d'indizi e le sentenze di non luogo a procedere per non provata reità. Esse sono tutte sentenze assolutorie. La sentenza di assoluzione per non provata reità, o per insufficienza d'indizi, è un modo col quale i magistrati credono, pure assolvendo, d'inflettere, diciamo così, una specie di nota di rimprovero alla persona la quale si trova davanti al magistrato. Ma è principio giuridico, che ogni cittadino si presume innocente fino a prova in contrario; e perciò, quando non avete potuto avere la prova della reità e non avete potuto consacrarla nella sentenza, non vi è lecito far distinzione fra un individuo assoluto per inesi-

stenza del fatto, ed un altro assoluto per inesistenza o insufficienza della prova.

Una sola distinzione si potrebbe fare; ed è per ciò che concerne le ordinanze di non luogo a procedere per insufficienza d'indizi avvenute nel corso dell'istruttoria; perchè siccome si potrebbe riaprire il processo per sopravvenienza di nuove prove, non si può dire totalmente purgato l'individuo dall'accusa che gli è stata fatta.

In questo punto potrei riconoscere giustificate le osservazioni fatte dall'egregio amico Aguglia. Ma anche per questo punto credo che il nostro ordinamento procedurale abbia bisogno di qualche correzione, perchè non è lecito lasciare un cittadino sotto l'incubo di un processo che si può riaprire e che quasi sempre non si riapre.

Anche nella procedura dei Governi passati, quando scorreva un certo tempo, che non era quello della prescrizione, s'intendeva che il Pubblico Ministero non aveva ulteriori prove da aggiungere a quelle che aveva presentate, e quindi la posizione del cittadino diventava netta; mentre oggi si sta continuamente sotto l'incubo di queste ordinanze d'istruttoria di non luogo a procedere per insufficienza di indizi, per modo che nessuno può essere sicuro del fatto suo, e dello stato giuridico di innocenza o di reità.

È doloroso che si debba ad un imputato fare un carico dell'impotenza nella quale si è trovata la giustizia inquirente nella raccolta delle prove a suo carico. Quando le prove non ci sono, resta la presunzione di diritto che ognuno deve considerarsi come onesto finchè non si dimostra il contrario: e quindi non biasimo, ma lodo il disegno di legge, quando dispone che nel casellario giudiziale non sieno annotate le sentenze od ordinanze di qualsiasi specie che dichiarino il non luogo a procedere per insufficienza d'indizi.

Un altro punto intorno al quale devo fare qualche osservazione è la richiesta dei certificati estratti dal casellario fatta da un privato che può chiedere il proprio senza dirne il motivo, ma non può chiedere quello d'un altro se non nei casi nei quali può essere chiesto da una pubblica Amministrazione.

Il privato però non deve conferire nè pensioni, nè onorificenze, nè pubblici uffici; ma può avere interesse a sapere i conti che ha con la giustizia una persona che gli

chiede credito, o che gli domanda la mano d'una sua figlia.

In questo caso non gli si potrebbe rilasciare il certificato in base alla seconda parte dell'articolo 2 che si riferisce alla prima. Se poi si tratta di prendere una persona al proprio servizio, potrebbe dire il magistrato che non trattasi d'un impiego pubblico, ma d'un impiego privato, e potrebbe negare il certificato. Nulla poi è detto intorno alla giurisdizione chiamata a risolvere queste ed altre quistioni intorno alle private richieste, nè intorno ai ricorsi contro i dinieghi.

Vengo ad un'ultima parte del disegno di legge: quella cioè che ha tratto alla sanzione dei reati che si creano con questa legge.

Monti Guarnieri. Esistono nel Codice penale.

Nocito. Si stabiliscono nuove forme inutili di reati perchè già sono nel Codice penale, e quindi non hanno bisogno d'essere ripetute in una legge speciale arrecandovi modificazioni non giustificate.

L'articolo 5° dice: « Chiunque, denunziando falsamente l'altrui nome in luogo del proprio, o mediante false dichiarazioni sullo stato civile di un imputato, sia stato causa della indebita iscrizione di alcuno nel casellario giudiziale, è punito, salvo le maggiori pene in cui fosse incorso, con la reclusione fino a 30 mesi. »

Questo fatto accade quando alcuno sia arrestato per un reato; e, per sottrarsi ad un altro procedimento al quale è rimasto contumace, o per liberarsi dall'aggravante della recidiva, o per non espiare una pena, si fa condannare sotto il nome di un altro. Ora questo reato è un falso in atto pubblico perchè trattasi d'una dichiarazione ricevuta da un pubblico ufficiale, e da lui firmata, non che dal cancelliere che assiste il giudice istruttore, o il pretore, o presidente che procede all'interrogatorio. È l'ipotesi prevista dall'articolo 279 del Codice penale così concepita: « Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale in un atto pubblico l'identità o lo stato della propria o dell'altrui persona, o altri fatti dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, ove ne possa derivare pubblico o privato nocimento, è punito, ecc. » Ora nel nostro caso non trattasi d'un imputato che dice a sua difesa cose false, senza danno d'altra persona, ma di un imputato che, attribuendosi il nome d'un altro, espone quest'ultimo

ad essere, rubricato come condannato, e spesso ancora, se l'imputato è a piede libero, ad essere, dopo la condanna, ricercato ed arrestato per l'espiazione della pena.

Abbiamo poi l'articolo 6° concepito in questi termini: « Chiunque, essendo a conoscenza, per ragioni di ufficio, delle iscrizioni contenute nel casellario, le pubblici o palesi indebitamente ad altri, è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa sino a tremila lire. »

Anche qui però abbiamo l'articolo 163 del Codice penale, il quale proibisce la propalazione e la violazione dei segreti di ufficio: ed è notevole che mentre l'articolo 163 punisce il fatto con la detenzione fino ad un mese, e con la multa da lire cinquanta a mille, l'articolo del disegno di legge punisce il fatto con la reclusione fino ad un anno, e con la multa sino a lire tremila.

E poi, è un segreto di ufficio questo? Dal momento che io posso andare dal cancelliere a farmi rilasciare una copia della sentenza di condanna, sarà interdetto, sotto pena di violare un segreto, ad un ufficiale pubblico di dire: badate che c'è una sentenza di condanna, della quale, quando vogliate, col debito permesso, vi posso dare una copia? Dunque l'articolo 6 è non soltanto inutile, ma dannoso perchè senza base giuridica.

Anche l'articolo 7 mi pare che non regga. L'articolo 7 dice:

« Chiunque ottenga, con frode, di farsi rilasciare un certificato penale al nome altrui, ovvero, ottenuto il certificato, se ne serva per uno scopo diverso da quello per cui gli è stato rilasciato, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con multa sino a lire duemila. »

Questo articolo suppone che non si possano rilasciare certificati se non con dichiarazione di un determinato scopo. Ora questo non è nel disegno di legge. Ma anche ammesso che sia e che si adoperi il certificato per uno scopo diverso da quello per cui fu chiesto, non c'è ragione di punire il fatto quando si tratta di uno scopo lecito. Tutto al più si potrebbe trattare di una contravvenzione; ed è enorme che questa si debba punire con la reclusione sino a sei mesi, e con la multa sino a lire duemila.

Io mi auguro che si possano correggere cammin facendo questi errori; ma ripeto che, nel suo scopo e nel suo complesso, il di-

segno di legge merita lode, e risponde ad un bisogno della pubblica amministrazione della giustizia e può dirsi un capitolo di quella legislazione del lavoro della quale l'Italia nostra ha bisogno. Quanti infelici si trovano ora interdetti la via a guadagnarsi il pane, soltanto perchè una piccola macchia è caduta sulla loro fede penale, o perchè furono vittima degli errori dei giudici? Io credo quindi che, con alcune correzioni, la Camera, dando il suo suffragio a questo disegno di legge, farà opera meritoria della giustizia penale e della giustizia sociale.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

Caratti. Onorevoli colleghi, io mi ricordo del giorno del quale l'onorevole Lucchini svolgeva la sua proposta di legge, e si diffondeva a far presente a quanti di noi hanno minor pratica dei congegni della giustizia penale, gl'inconvenienti attuali che derivano dal modo come funziona oggi il casellario.

Furono esclamazioni di meraviglia nell'Aula: perchè non si poteva comprendere che in un paese civile continuassero sistemi che assolutamente gridano vendetta, per dirla con frase volgare: perchè è toccato a parecchi di noi, ad esempio, il fatto di vedere un povero vecchio del 1848 non riuscire ad ottenere quella misera pensione di cento lire, perchè nella sua gioventù, a sua insaputa, gli fu intentato un processo di cui non aveva avuto notizia e che terminò con una ordinanza d'insufficienza d'indizi e quindi la fedina era sporca. Credo quindi che un rimedio a questi fatti s'imponesse; e credo che l'attuale disegno di legge possa togliere questi inconvenienti. Pare a me che il presente disegno di legge sia partito da un criterio correttissimo: cioè che il certificato penale non è il diploma dei galantuomini.

Fortis. Perchè?

Caratti. Perchè non è completo, perchè non dobbiamo confondere la moralità col diritto, perchè è ben noto che con tanto di fedina netta si può non essere galantuomini, e viceversa.

Perchè, mi domandate? Ma in un concorso, come diceva il collega che parlò prima, per le pubbliche amministrazioni si chiede qualche cosa che oltrepassa l'ambito dei tribunali: fra il considerare il certificato penale come una dichiarazione di fatto e il considerarlo l'equivalente di una attesta-

zione di moralità che debba essere da tutti accettata, v'è una grande differenza. Quindi noi tutti siamo disposti a dire che la questione non si risolve a colpi di scheda. Ma c'è di più, egregi colleghi. Il certificato penale registra quello che la legge gli impone di registrare. Ed oggi, dolorosamente, gli inconvenienti avvengono perchè c'è assoluta confusione tra certificato penale e scheda penale.

Il merito sostanziale del disegno di legge in discussione, è questo: di distinguere la scheda dal certificato; e da questa distinzione ne viene questo grande vantaggio: che la scheda può essere completa, ed andare perfino all'annotamento di quelle sentenze civili o commerciali, d'inabilitazione, d'interdizione o di fallimento, che completano le caratteristiche della capacità giuridica individuale, dell'integrazione personale, nel più largo senso; mentre il certificato ha un significato proprio, tutto diverso da quello della scheda, e non può essere la ripetizione della scheda.

Noi, con la legislazione attuale, ci siamo accorti di questo: tanto vero che, strada facendo, si è fatto un Decreto per stabilire che le contravvenzioni non si registrano nel certificato. Il che voleva dire (si comprende) di distinguere il certificato dalla scheda. E quanto più si avrà diritto di avere la scheda completa, anche per poter servire ai fini futuri (di cui dirò subito), e tanto più il certificato deve essere ridotto alle sue funzioni ed ai limiti naturali delle sue funzioni.

Ora siamo tutti d'accordo nel pensare che il certificato non debba portar traccia di sentenze che abbiano dichiarato non luogo a procedere per estinzione dell'azione penale, per inesistenza di reato, per amnistia; la contestazione nasce, omi pare che cominci a nascere, quando si parli d'insufficienza di prove, sia poi questa dichiarata con sentenza irrevocabile all'udienza, o con ordinanza. Intorno a ciò mi permetto di esprimere un mio pensiero.

Se si continuasse col sistema di fare distinzioni, e di lasciare che nei certificati apparissero le sentenze che hanno mostrato il dubbio del magistrato, dubbio che si è risolto in favore dell'imputato, noi verremmo a creare una terza categoria di cittadini: la categoria dei cittadini sospetti. Sia pure; ma questa conseguenza è grave, onorevoli colleghi, per questo motivo: perchè

noi sappiamo che, di fronte a taluni indizi e talune prove, uno sventurato si può trovare nella condizione di non essere in caso di dimostrare manifestamente la sua assoluta innocenza. Questo avviene, ogni giorno, nei tribunali; noi ci troviamo ogni giorno a dover dire al magistrato che certe prove raccolte dall'accusa non hanno certamente valore per condannare, ma dobbiamo a questo limitarci perchè non possiamo dar la prova assoluta pel nostro assunto, perchè non abbiamo tanto in mano da poter chiedere di proclamare la non esistenza del reato. Bisogna riandare col nostro pensiero non alle disposizioni generali intorno a cui siamo chiamati a deliberare, ma ai fatti pratici della vita quali si svolgono: ed allora riconosceremo tutti che se ci può essere un certo inconveniente nel fatto che qualche volta un cavallo di ritorno sfugga attraverso le maglie della mancanza di prove, sarebbe ben maggiore il danno che ricadrebbe a carico di quei disgraziati che si trovano nella condizione di non poter contrapporre alle prove dell'accusa le prove della loro innocenza. Quindi la necessità di prendere questa via per la quale, appunto, come diceva l'onorevole Nocito, per la funzione sociale che si collega a questo disegno di legge, conviene tener conto di quello che è il vantaggio maggiore.

Ma il disegno di legge, a mio modo di vedere (nessuno vuole che, eventualmente, nelle disposizioni, non possa essere, d'accordo con la Commissione, migliorato, in quanto fosse dimostrato che ci fosse qualche cosa da migliorare; mi pare che siamo qui per questo quando dobbiamo discutere le leggi) s'impone all'attenzione della Camera per questo: perchè è un passo misurato che ne preannunzia altri. Il casellario fatto con le schede così complete, ci permetterà in seguito la possibilità di avere la scheda statistica, la scheda di stato civile, la scheda anagrafica unite: perchè non sarà che questione di passi per giungere a tale risultato. E si avrà così il beneficio di un unico ufficio che tenga conto non soltanto di tutti quelli che sono gli atti materiali della vita, ma anche di quelli che costituiscono i capisaldi del cammino di questa vita, e che dovranno essere coordinati col criterio della statistica.

Questo non è detto oggi nel disegno di legge in discussione: ma credo d'intendere che questo sia il concetto del relatore perchè

nel suo progetto erano accennate le funzioni cui era destinato il casellario. Opportunamente per il momento si tolgono questi titoli, e si stabilisce il casellario così come è considerato nel disegno di legge; ma noi possiamo nutrire la speranza di giungere a questo che sarebbe la perfezione; che sarebbe, di fronte al sistema francese del casellario, di fronte al sistema tedesco della statistica, di fronte al sistema misto del Belgio, una vera creazione italiana: cioè al casellario anagrafico a statistica completa.

Il presente disegno di legge però apre la porta a queste modificazioni, non turba gli altri organismi nostri, e pertanto io gli dò il mio modesto appoggio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. L'onorevole Aguglia ha combattuto il numero primo dell'articolo 3 del disegno di legge ora in discussione, perchè, secondo lui, le sentenze di assoluzione per non provata reità dovrebbero figurare nei certificati richiesti da una pubblica amministrazione. Ha già dimostrato l'onorevole Nocito quanto ingiustificata sia la censura; io aggiungerò qualche altra considerazione. Innanzi tutto l'onorevole Aguglia sa che, secondo il vigente Codice di procedura penale, non sono per gli imputati appellabili le sentenze che assolvano per non provata reità.

Aguglia. Rendetele appellabili.

Manna. Si dice: rendetele appellabili ed io lo spero: ma fino a che non verrà questo nuovo Codice di procedura penale, bisogna pur provvedere: pubblicato che sia, nulla vieta che possa modificarsi la legge di cui ora ci occupiamo. D'altronde la ragione per la quale l'onorevole Aguglia vuole che figurino queste sentenze, si è perchè molte volte, se non sempre, interessa all'amministrazione della giustizia che si sappia il perchè di certe assoluzioni. Ma allora, siccome per l'articolo primo della legge è a disposizione dell'autorità giudiziaria tutto il casellario nel quale si contengono per estratto dette sentenze, qualora il Pubblico Ministero o in genere le parti credano debbano esse tenersi presenti, potranno richiederne copia legale ed occorrendo esibirle in giudizio. Quindi l'osservazione dell'onorevole Aguglia non regge punto.

L'onorevole Monti-Guarnieri poi, che si è associato all'onorevole Aguglia, in sostanza conviene che non debbano figurare nei cer-

tificati richiesti le sentenze di assoluzione per non provata reità, ma crede invece debbano menzionarsi le ordinanze che assolvono per insufficienza di indizi. Ora io son d'avviso che per queste ordinanze sarebbe opportuno un temperamento, specialmente di fronte all'articolo 6, numero 2, della legge per l'ordinamento dei giurati che sarebbe completamente soppresso, dato che fosse approvata la legge così come è proposta.

Che debbano sempre figurare nel casellario giudiziario le ordinanze per insufficienza di indizi, io non lo credo giusto perchè, come ha fatto osservare l'onorevole Nocito, fino a che non vi è una pronuncia di condanna ciascuno si presume innocente, nè il non figurare nel casellario significa che l'azione penale non possa riprendersi, nei limiti previsti dal codice di rito, sempre però che non siasi verificata la prescrizione. Ma anche volendo modificare l'articolo 3, numero 1, includendo cioè nel certificato le ordinanze di assoluzione per insufficienza d'indizi, si dovrebbe sempre aggiungere l'inciso: *fino a che non sia decorso il termine della prescrizione*, perchè sarebbe ingiusto far menzione di siffatte ordinanze quando l'estinzione della pena per prescrizione viene a porre nel nulla quelle pronunzie. Che se queste, ed io non vi troverei alcuna difficoltà, non dovessero mai figurare nei certificati, non può, secondo me, non modificarsi il numero 2 dell'articolo 6 della legge sui giurati.

Quest'articolo prova, innanzi tutto, che l'onorevole Nocito non diceva cosa esatta quando osservava che il nostro legislatore non distingue tra assoluzione ed assoluzione. Il legislatore distingue: tanto che in quell'articolo così si esprime: « Non possono essere assunti all'ufficio di giurati: 2° coloro che essendo stati assoluti dall'imputazione di uno dei delitti indicati nell'articolo precedente, o avendo riportato ordinanza di non farsi luogo a procedimento, non abbiano ottenuto o non possano ottenere, ai termini del codice di procedura penale, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali. »

Dunque la nostra legislazione prevede il caso che uno sia stato assolto, e che ciò nonostante l'assoluzione figuri nei registri penali. Ora con l'approvazione del numero 1 dell'articolo 3 di questo disegno di legge il numero 2 del citato articolo 6 della legge dei giurati sarebbe completamente soppresso.

Ed allora è giusto, io mi domando, che

possa essere assunto all'ufficio di giurato colui il quale è stato assolto per insufficienza di indizi in un reato gravissimo, quando può sempre riaprirsi il processo?

Ciò a me non pare corretto; quindi, delle due l'una: o si modifichi l'articolo 3, n. 1 nel senso che l'ordinanza per insufficienza di indizi debba figurare fino a quando non si verifichi la prescrizione (ed a questo proposito presenterò un emendamento che spero la Commissione farà suo); oppure si modifichi l'articolo 6, n. 2 della legge dei giurati nel senso di escludere dall'ufficio di giurato gli assoluti con ordinanza per insufficienza di indizi fino a quando non sia intervenuta la prescrizione.

Voce. O per incapacità.

Manna. Si tratta appunto di un'incapacità che vorrei mantenuta; ragione per cui io non posso neppure concordare con l'onorevole Nocito il quale pensa che il disegno di legge, sotto un certo aspetto, abbia fatto un passo indietro.

È necessario, onorevole Nocito, che nel casellario giudiziario si faccia menzione del fallimento, perchè Ella m'insegna che i falliti, quando non siano stati riabilitati, vanno incontro a certe incapacità; ad esempio, non possono essere tutori, non elettori, ecc.; ora quella menzione nel certificato del casellario serve anche per determinare la capacità giuridica delle persone.

Io quindi non convengo con gli onorevoli Aguglia e Monti-Guarnieri nel combattere il n. 1 dell'articolo 3 del disegno di legge. (*Interruzioni*).

No, perchè l'onorevole Aguglia vuole che delle sentenze di assoluzione per non provata reità si faccia menzione, e l'onorevole Monti-Guarnieri desidererebbe figurassero le ordinanze assolutorie per insufficienza d'indizi, mentre per me è grave che una iscrizione nel certificato penale per insufficienza d'indizi accompagni il cittadino fino alla morte.

Monti Guarnieri. Meno male che non lo accompagna dopo.

Manna. Colla morte, onorevole Monti-Guarnieri, il cartellino sparisce; le condanne e le assoluzioni però non si distruggeranno mai.

Monti-Guarnieri. Al tempo del Papa l'accompagnava anche venti anni dopo morto.

Manna. Concludendo, mi limito a chiedere che almeno, non iscrivendo nel certificato le ordinanze di assoluzione per insufficienza

di indizi, sia modificato l'articolo 6, n. 3 della legge per l'ordinamento dei giurati nei sensi da me indicati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

Berenini. Non aggiungerò parole al coro di lodi, che furono tributate dai precedenti oratori a questo disegno di legge che finalmente sta per entrare nella nostra legislazione, che da tempo era reclamato, e che soltanto è a deplorare che giunga troppo tardi. Però alle osservazioni che sono state fatte dai colleghi, che hanno parlato prima di me, desidero aggiungerne un'altro che mi sembra di qualche peso e che per sé sola vale a rispondere alle osservazioni, nelle quali non consento, degli onorevoli Aguglia e Monti-Guarnieri.

Per me il casellario giudiziale deve soddisfare a queste esigenze: da un lato non deve pesare come una pena sulla vita civile del cittadino; dall'altra deve essere il documento irrefragabile che faccia la storia biografica dell'individuo. Per questi due principî, e volendo che il casellario sodisfi a coteste due esigenze, una sola distinzione conviene fare, quella relativa al modo onde il certificato penale deve essere rilasciato. Per la materia, onde esso si compone, cioè, per tutte le indicazioni che vi si debbono fare, sarò lieto quanto più largo esso sia, perchè anche ciò che sembra non essere di attinenza diretta della vita criminosa dell'individuo, però vi ha certo un riferimento indiretto, e a volte importantissimo, sicchè deploro per esempio che non si trovi più nel testo concordato l'indicazione dei dati antropometrici. Non sono in ciò d'accordo collega Nocito, che, per esempio, non avrebbe voluto che si segnassero le sentenze di inabilitazione, interdizione e fallimento.

Perchè questi fatti sono talvolta indifferenti, ed è augurabile al cittadino che possano essere sempre indifferenti per la sua vita, ma talvolta possono essere di una straordinaria importanza, non solo a danno del cittadino, ma anche a suo vantaggio, specialmente per ciò che riguarda le istruttorie penali, le quali non condurrebbero, come spesso avviene, a giudizi che naufragano di fronte alle eccezioni defensionali formentanti gli elementi di cause dirimenti, che si sarebbero ben conosciute prima, se la storia biografica dell'individuo fosse stata interamente consegnata nel casellario giudiziale.

Fin qui d'accordo perfettamente. Dove invece, a mio avviso, il disaccordo nasce sul progetto concordato, è circa il modo come si distingue il certificato penale rilasciato a richiesta di una pubblica amministrazione e quello rilasciato a richiesta di un privato cittadino. Per ciò che riguarda le pubbliche amministrazioni non è fatta alcuna distinzione fra l'una e l'altra amministrazione pubblica. Bisognerebbe farne una subito di capitale importanza, tra l'amministrazione cioè della giustizia e tutte le altre amministrazioni. Questa è anzi la distinzione veramente importante. Nei certificati richiesti da qualsiasi amministrazione pubblica, che non sia quella della giustizia e da qualsiasi cittadino, sia anche l'interessato, nessuna indicazione all'infuori della condanna definitiva e che non sia stata successivamente revocata o annullata o resa inefficace.

Per ciò che riguarda invece l'amministrazione della giustizia, tutte, nessuna esclusa, le indicazioni nel casellario giudiziario debbono essere presentate al magistrato, che deve un'altra volta giudicare del cittadino che si presenta davanti a lui.

In questo secondo caso è la storia dell'individuo, che si richiede. Nel primo caso è la esclusione del pregiudizio che può recare alla vita civile di un uomo un fatto anche insignificante, che forse, anzi senza forse, sarà stato dimenticato e completamente cancellato da un periodo successivo di vita interamente onesta ed illibata. E allora torna perfettamente inutile discutere tra sentenze che dichiarano non luogo per insufficienza d'indizi o per inesistenza di reato. Tuttociò è perfettamente superfluo ed estraneo alla discussione incanalata su questa via, che mi sembra la via maestra.

Ed allora, non più distinzione dell'articolo 3 dall'articolo 4, perchè altrimenti avviene che ai certificati richiesti da una pubblica amministrazione si tolga la menzione di taluni fatti, mentre che nei certificati richiesti da un privato, che può poi farne quell'uso che vuole, si fanno altre successive eliminazioni di menzioni senza che ciò corrisponda, secondo me, ad un criterio giuridico o sociale esatto.

Invece basterà che noi raccogliamo tutte le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 o con una dizione generale che tutte le comprenda, oppure riunendo tutte coteste enumerazioni in un solo articolo che indichi come coteste menzioni non si debbano fare

nei certificati richiesti da un'Amministrazione che non sia quella della giustizia o dai privati. Restando l'articolo 3 avremmo quest'altro inconveniente: che anche l'Amministrazione della giustizia non potrebbe conoscere la vita *ante acta* del cittadino, anche trattandosi, per esempio, di una sentenza di assoluzione che può essere, è vero, l'espressione di una grande giustizia, ma potrebbe anche essere stata un errore, che si rivela poi dalla successiva condotta del cittadino, il quale potrebbe così dimostrare come e quanto egli fosse capace di quel delitto che i magistrati del primo giudizio credettero non avesse commesso.

Quindi una sola distinzione vorrei nella legge, e sarei ben lieto che la Commissione entrasse in quest'ordine d'idee, la distinzione cioè fra l'amministrazione della giustizia da un lato e dall'altro le altre pubbliche amministrazioni ed i privati.

Sola, l'amministrazione della giustizia, deve conoscere intera la vita del cittadino, le altre amministrazioni ed i privati conoscano soltanto quello che rappresenta un marchio indelebile sulla vita del cittadino: non pesi su questo disgraziato un errore della giustizia, non pesi l'insufficienza della giustizia inquirente, non pesi la malvagità di chi comunque fece incappare nelle reti della giustizia un cittadino, che solo e male ne uscì per non provata reità.

Questo è ciò che volevo dire e non aggiungo altre considerazioni, perchè parmi che la sola enunciazione di questo, che mi sembra essere lo specchio di una verità sentita da tutti noi, debba essere sufficiente a persuadere la Commissione ad entrare nel nostro ordine di idee.

Non aggiungo altro, quantunque mi trovi d'accordo con l'onorevole Nocito nel voler sopprimere gli articoli che sanzionano abbondantemente con pene fatti che già sono contemplati a titolo di reato nel Codice penale.

Questa a me sembra una superfetazione che può recare, anzichè dei vantaggi, dei pericoli per le distinzioni bizantine alle quali i magistrati sarebbero necessariamente trascinati: ma su questo punto vedremo come si svolgerà la discussione, mentre sul primo punto, su quello cioè cui ho accennato dianzi insieme col collega Majno e con altri, presenterò un emendamento, augurandomi che la Commissione lo accetti, perchè urge che la proposta di legge arrivi in porto e di-

venti, se fosse possibile, questa sera stessa, legge dello Stato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cimorelli.

Cimorelli. Consenta la Camera che su questa proposta di legge faccia delle osservazioni anch'io, che, per ragione del mio ufficio, molto ho dovuto occuparmi del casellario giudiziario; e so per lunga esperienza gli inconvenienti derivanti dalla legge vigente.

Anche quando ero rappresentante della legge, mi piangeva l'animo nel vedere un operaio che si presentava all'ufficio del procuratore del Re per chiedere un certificato penale, che gli serviva per essere ammesso in qualche stabilimento, e nel suo certificato penale, trovava una vecchia annotazione di non luogo per insufficienza di indizi che neanche conosceva, senza che vi fosse modo di cancellarla. A volte ho cercato di far riaprire l'istruzione per poterla eliminare. E ciò vi dimostra che non è punto vero che l'animo del magistrato si indurisca talmente che egli non senta un palpito di pietà verso un infelice, il quale senza avere mai avuto notizia del procedimento, che si è svolto contro di lui, scorge all'impensata una macchia nel suo certificato penale.

Per anni ed anni restano scritte quelle annotazioni per insufficienza di indizi, e talvolta non soltanto per insufficienza di indizi, ma per desistenza, per remissione cioè dalla querela: il querelante ha ritirato la querela, si è dichiarato non farsi luogo a procedere, eppure si vedono le relative annotazioni sul certificato penale.

Quindi non è già che io sia contrario in genere al disegno di legge proposto, ma se desidero che il casellario penale risponda ai suoi fini veri, non ne desidero la distruzione. A me piace di fare un progresso ordinato, ma non mi piace di passare in una volta da un sistema ad un altro interamente opposto.

È un passo troppo ardito quello che vorrebbe fare l'onorevole Lucchini. Egli ben conosce il rispetto che ho per la sua alta dottrina, egli che tanta parte ha avuto nel Codice penale Zanardelli; ma senza dubbio se questa proposta di legge fosse approvata così come è stata formulata dall'onorevole Lucchini, addio certificati penali, addio ufficio del casellario giudiziario, che sarebbe riservato in gran parte solo per la statistica giudiziaria.

Non vi cullate, o signori, in illusioni; non crediate che una volta approvata questa proposta di legge possa restare qualche forza al casellario giudiziario. Resteranno scritte e si potranno conoscere soltanto le condanne; e perchè non si devono rendere note, non si devono conoscere anche le dichiarazioni di non luogo per insufficienza di indizi e le assoluzioni per non provata reità? Non interessa alla giustizia penale di conoscere tutto quanto il passato di un individuo? E chi non sa quali sono le conseguenze che possono ricavarci da un certificato penale il quale faccia cenno di un non luogo per insufficienza di indizi?

Talvolta per questa insufficienza di indizi dichiarata parecchi anni prima siamo tratti a pronunciare una condanna a carico del prevenuto d'un altro delitto specialmente, quando è dell'indole stessa. E mi spiego. Quando taluno capita per la prima volta dinanzi al giudice, se viene il testimone compiacente e fa una deposizione favorevole, il giudice mite, quantunque vi siano elementi di prova contro un tale giudicabile, può pronunciare una dichiarazione di non luogo per insufficienza di indizi.

Certamente simili dichiarazioni fatte con soverchia facilità per dubbi non sempre giustificabili meritano censura, ma se non altro del carico fatto al prevenuto resta una traccia.

Ora se un'altra volta questo medesimo giudicabile inappia novellamente nella violazione di quella disposizione penale, perchè impedire che l'autorità giudiziaria conosca questo precedente?

E però io dico che tutta l'importanza di questa proposta di legge dell'onorevole Lucchini consiste appunto nell'articolo 3, tutto il resto è ammesso; e dal dibattito che si è fatto qui oggi nella Camera è chiaro che noi ammettiamo che non si debba far cenno di una dichiarazione di non luogo per avvenuta desistenza dalla istanza, ammettiamo che nessuno possa pretendere, perchè non lo pretende neppure la legge vigente, che si faccia cenno di una dichiarazione di non farsi luogo per avvenuta prescrizione, ammettiamo che non si faccia cenno di una dichiarazione di non luogo per amnistia.

Sì, tutto questo è vero, ma noi ci spingiamo oggi troppo oltre!

Signori miei, la presente proposta di legge è conseguenza della troppo rigida interpretazione, che la Corte di cassazione ha dato

alle disposizioni della procedura penale vigente.

Se non ci fosse stata una interpretazione troppo rigorosa della Cassazione unica, di cui è ornamento l'onorevole Lucchini, egli non avrebbe inteso il bisogno di portare innanzi alla Camera questa proposta di legge. La Corte di cassazione si è ostinata nel volere interpretare rigidamente le disposizioni della legge vigente. Se avesse consentito in quello, che era la giurisprudenza della Corte di cassazione di Napoli, ed anche di qualche altra Corte di cassazione regionale, come quella di Firenze, senza dubbio non vi sarebbe stato bisogno di una legge, perchè tutte le altre disposizioni sono cosa di poco conto e non hanno importanza.

Tutta l'importanza di questa proposta di legge consiste appunto nell'articolo terzo. Dice l'onorevole Caratti: ma perchè volete che si faccia cenno di una dichiarazione di non farsi luogo per insufficienza di indizi nel certificato penale, la quando dichiarazione può essere l'effetto di una disgrazia? e tale disgrazia può accadere anche ad un galantuomo? Io, onorevole Caratti, non escludo questa ipotesi; ma dico a Lei, che ha ingegno ed esperienza delle questioni che si presentano nello esame di questa materia, che il più delle volte non è una disgrazia, ma è una concessione, fatta per la compiacenza o falsità addirittura dei testimoni.

Insomma la insufficienza di indizi non stabilisce già che Tizio sia reo, ma certo non stabilisce che sia galantuomo. Su questo punto aveva ragione l'onorevole Montiguarnieri quando diceva: non sarà certo una condanna la dichiarazione di insufficienza di indizi, ma certo non depone a favore di un giudicabile. Certo la dichiarazione di non luogo non vale una condanna, ma preoccupa e deve preoccupare. Bisogna pur sapere che « natura tende al male e viene a farsi l'abito poi difficile a mutarsi » come dice l'Aristo. Certo non si può negare che chi è stato imputato una prima volta di indelicatezza, di furto, di indebita appropriazione, e l'ha fatta franca per somma scaltrezza, se vi ricade, i giudici non hanno più la pietà malintesa della prima volta. Vorrei che vi trovaste un poco di fronte ai giurati, che pure rappresentano la coscienza del paese. Or bene, i giurati annettono una grandissima importanza al certificato penale e se ne preoccupano oltremodo. Voi volete togliere ai giurati e ai giudici il mezzo di valutare

la vita *ante acta*, voi volete far cosa in favore di un possibile reo, non cosa in favore della onestà e della giustizia.

Non dovete togliere i mezzi alla giustizia di poter appurare in tutti i modi se vi sia consistenza nell'accusa; ed uno dei modi per verificare la consistenza di una accusa è quello di vedere quale sia stata la vita precedente dell'accusato.

Il certificato penale dovrebbe essere l'indice fedele delle azioni commesse prima dall'imputato e che hanno richiamato l'attenzione della giustizia penale, come vorrebbero anche gli onorevoli Berenini e Majno. Ma se questa si crede una esagerazione, e difatti può bene ritenersi che sia troppo, non si deve andare all'eccesso opposto. Ora si va all'esagerazione stando ai dettati della Corte di cassazione di Roma, la quale nientemeno pretende che resti scritta eternamente nel certificato del casellario una dichiarazione d'insufficienza d'indizi, sia pure che siano passati gli anni della prescrizione.

Questo che ha stabilito la Cassazione a me non sembra giusto, ed un rimedio legislativo s'impone per evitare così grave inconveniente.

Sarebbe stato meglio che la Cassazione avesse modificato la sua giurisprudenza, perchè, come è noto, la giurisprudenza serve a qualche cosa, anche a temperare il rigore d'una legge.

L'onorevole Lucchini ha visto quindi il bisogno che questo stato di cose fosse modificato; ed allora è ricorso a quella, che è la principale nostra attribuzione, ed ha presentato questa proposta di legge. Da parte mia, ne accetto le principali disposizioni, perchè desidero che un passo innanzi si faccia, ma procediamo ordinatamente, non andiamo addirittura a precipizio. Togliamo quello che è necessario, ma non distruggiamo quello che è parte sostanziale di questo istituto.

La società bisogna pure garantirla senza guardare esclusivamente all'individuo; tutti i riguardi, tutte le considerazioni, tutti i mezzi di difesa al giudicabile, ma anche la società ha bisogno che non le siano tolti i mezzi per appurare quello che il giudicabile ha fatto in precedenza.

L'onorevole Berenini diceva che la dichiarazione per insufficienza d'indizi non deve essere considerata come una pena, ed in ciò siamo d'accordo; il certificato penale non deve valere come una dimostrazione di reità, ma il certificato deve essere mezzo

affinchè l'autorità giudiziaria abbia modo di poter appurare i precedenti del giudicabile.

E l'onorevole Berenini pur combattendo quello che dicevano gli onorevoli Aguglia e Monti-Guarnieri veniva alle medesime conseguenze, poichè voleva modificato il disposto dell'articolo terzo dando balia all'autorità giudiziaria di sapere tutto, ogni precedente d'un indizio.

Insomma, senza abusare della pazienza della Camera, vengo a questa conclusione: che è necessario modificare il disposto dall'articolo terzo, accettando il mio emendamento diretto a far sì che di queste assoluzioni per insufficienza di indizi se ne ha da tener conto nei certificati fino a che non sia intervenuto il periodo della prescrizione; intervenuto tal periodo, è ingiusto tenerne conto, poichè se l'autorità pubblica non ha saputo nel periodo della prescrizione trovare altre prove, il dubbio contro il giudicabile, il sospetto contro di lui vengono meno; e quindi è ingiusto di tenere conto d'una prevenzione che non ha più ragion d'essere. Se per tanti anni un incolpato ha serbato condotta irreprensibile, perchè continuare a mantenere sempre, come una stimate indelebile per l'indiziato, l'annotazione di non luogo per insufficienza d'indizi? Ed allora concediamogli facoltà di potersi presentare all'autorità giudiziaria e domandare la cancellazione della dichiarazione di non farsi luogo. Quindi proporrei, come proporrò, un emendamento a questo articolo terzo, che cioè si debba tener conto della dichiarazione di non provata reità per insufficienza di indizi fino a che non ne sia ordinata la radiazione per l'avvenuta prescrizione. Accogliendo questo temperamento non si comprometterà l'esito della legge, la quale invece avrà così il consenso di tutte le parti della Camera. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Lucchini Luigi, presidente e relatore. Io non posso che ringraziare vivamente i colleghi per le parole cortesi a me rivolte e per la calda approvazione data al progetto in discussione, che fino dal suo primo annunzio trovò il più largo consenso dentro e fuori della Camera. Ed ebbe pure unanime il voto degli uffici e dei colleghi della Commissione, che vi ha posto ogni maggiore studio per renderlo sempre più perfetto nella sostanza e nella forma.

Ora poi lo schema è sorretto dal suffragio e dall'accordo del ministro di grazia e giustizia, cui sono ben grato per l'autorevolissimo appoggio.

Del resto, io vi ho assai scarso merito; perchè io non feci che cogliere un frutto, come suol dirsi, maturo. Era nella coscienza di tutti che si dovesse procedere alla riforma del casellario giudiziale. E non già, onorevole Cimorelli, per ciò che la giurisprudenza della Corte Suprema, alla quale pure mi onoro di appartenere, fosse caduta in quegli errori madornali che Ella volle rimproverarle. (*Interruzione del deputato Cimorelli*). Se anche talune delle decisioni concernenti l'applicazione dell'articolo 604 del Codice di procedura penale, che governa la materia, fossero diverse, tutto l'insieme del progetto rimarrebbe egualmente.

Fra l'altro, sembra indiscutibile che per il decreto sul casellario e per l'articolo 604, se non le sentenze di non provata reità, certamente le pronunzie di non farsi luogo per insufficienza d'indizi debbano rimanere inscritte e si debba di esse dare certificazione a chi ne faccia domanda.

Gli inconvenienti e guai che si lamentano in materia derivano adunque dal modo aberrante e draconiano con cui oggi è regolato il servizio del casellario, e sono principalmente tre, ai quali l'attuale disegno di legge cerca di porre riparo.

Il primo punto concerne precisamente le sentenze e le ordinanze di proscioglimento per non provata reità e per insufficienza di indizi, rispetto alle quali si appuntarono le obiezioni di alcuni dei colleghi che oggi hanno preso a parlare.

Il secondo consiste nella perpetuità non tanto delle iscrizioni, quanto delle certificazioni. Le più tenui e remote condanne, le più insignificanti e infondate imputazioni rimangono incancellabili vita natural durante del cittadino nonostante la migliore e più esemplare condotta successivamente serbata, le prove più irrefutabili di resipiscenza e di ravvedimento.

In terzo luogo vi è quella sconfinata pubblicità, che permette a chiunque di frugar dentro al casellario, di trarne un certificato, di portarlo in piazza e di mettere alla gogna qualunque cittadino abbia avuto non soltanto la sventura di una condanna, ma anche la briga di una procedura, non solo per i gravi reati, ma anche per i reati più lievi commessi nel tempo più remoto.

per trascorsi giovanili; rendendo così impossibile l'onesto lavoro degli uni e spingendo gli altri al malfare e alla disperazione. È una condizione di cose veramente gravissima e deplorabile e che non ha riscontro in altra legislazione di paesi civili.

Quando si pensa che non si concede netto e pulito il certificato neppure in caso di estinzione dell'azione penale per prescrizione o per amnistia, ossia allorchè, per effetto del tempo o per volere del principe, non si può nemmeno più procedere per accertare almeno se il fatto sia mai avvenuto, e non si rilascia netto neanche in seguito alla riabilitazione, che dovrebbe essere dimenticanza, oblio completo di qualunque, non solo condanna, ma anche imputazione — par davvero di sognare, e non sembra che siamo in un tempo nel quale si dice di far tanto assegnamento sul carattere e sull'ufficio moralizzante e preventivo degli istituti penali e di quelli che ne devono completare il magistero; non par verosimile che sussista ancora un casellario giudiziale tanto cieco e feroce allato a istituti che si chiamano gli stabilimenti intermedi, le colonie agricole, la liberazione condizionale, la riprensione giudiziale, la malleveria di buona condotta, l'oblazione volontaria, la condanna condizionale e via dicendo.

Nè il danno è solo individuale, ma è più ancora sociale, poichè, di fronte ai pochi giustamente colpiti e designati alla riprovazione universale, stanno i molti cui l'improvvida indiscrezione del certificato rende intollerabile e impossibile l'emenda e la vita onesta e converte in nemici irconciliabili della società.

A tanti mali e incongruenze procura di apportare opportuno riparo il disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare e che ora è in discussione.

Importa però che cominciamo ad avvertir bene un concetto fondamentale da cui prende le mosse la riforma, e che sembra sia sfuggito ad alcuni oratori che mi hanno preceduto. Il concetto fondamentale è questo: di distinguere, cioè, il contenuto del casellario dalle certificazioni, il cartellino, come ben diceva l'onorevole Caratti (che ha scolpito molto esattamente il pensiero del disegno di legge) il cartellino del casellario dal certificato che si rilascia.

Il casellario, secondo questo disegno, deve contenere tutto ciò che già ora contiene; nessuna innovazione vi è fatta se non

per aggiungere altre decisioni giudiziali che servono a completare, come bene accennava l'onorevole Berenini, la figura, la personalità giuridica del cittadino.

E mi dispiace che l'onorevole Nocito non sia concorde in questo concetto, nel senso cioè di aggiungere nel casellario, fra le altre, anche le dichiarazioni di fallimento, come nella legge francese, e le dichiarazioni di interdizione e di inabilitazione, che hanno tanta importanza per stabilire la capacità delle persone.

Il casellario però così integro e completo deve rendere non lievi servizi alla pubblica amministrazione. In primo luogo, esso sarà sempre di grande giovamento all'amministrazione giudiziaria, siccome un istituto (noti bene l'onorevole Bernini) che è tutto a disposizione sua. In secondo luogo, diventerà la fonte più importante della statistica penale.

Oggidì la statistica penale si fa con un altro cartellino, che non è quello del casellario e che si chiama la « scheda individuale », compilata dallo stesso personale di cancelleria, ma in modo affatto diverso.

Con la nuova legge si riunirà, si fonderà in unico servizio quello del casellario e quello della statistica penale, così da ottenere una semplificazione e un'economia non indifferenti. Ma oltre a ciò si otterrà anche un miglioramento notevole di entrambi, e più specialmente del casellario.

È troppo noto come anche amministrativamente nella sua funzione materiale il nostro casellario proceda in modo assai irregolare; così irregolare che ieri l'altro al Commissariato per la emigrazione mi si diceva come, nella pratica in corso per determinare le condizioni di capacità dei vettori, mediante appunto i certificati penali, si avesse dovuto constatare che forse il 50 per cento di tali certificati non corrispondevano a verità.

È un fatto accertato, del resto, dalle ripetute ispezioni compiute dal Ministero di grazia e giustizia e dalle relazioni fatte in seno alla Commissione per la statistica giudiziaria: sono purtroppo infinite e generali le irregolarità che vi si riscontrano, parte dovute a negligenza e a inosservanza della legge, parte a errori materiali e d'applicazione, e parte ancora a frodi d'ogni maniera. Ora, per questo riguardo, il presente disegno tendendo a riorganizzare il casellario anche dal punto di vista tecnico, particolarmente con l'istituzione alla Capi-

tale di un casellario centrale, sull'esempio di quello che funziona nel Belgio, otterrà altresì di organizzare e di esercitare un'azione di controllo e di vigilanza su tutti i casellari locali, senza di cui sarebbe assolutamente vano (lasciatemelo pur dire) assolutamente vano sperare che funzionino come dovrebbero.

Così dunque il contenuto del casellario è una cosa, avente sue proprie funzioni e finalità, e il certificato da rilasciarsi un'altra. E così intendesi come il certificato possa recare trascritta una parte soltanto di quanto è contenuto al nome di una persona nel casellario, senza che questo con ciò venga meno a' suoi propri scopi.

Altro concetto cui s'ispira il presente disegno di legge, che ne costituisce uno dei caposaldi e che, ove non venisse riconosciuto e ammesso, toglierebbe al progetto, secondo il mio modo di vedere, il lato suo più progressivo, sta in ciò, che la suprema fra le limitazioni recate al certificato sia l'esclusione da esso di tutte le pronunzie di proscioglimento.

Ed eccoci al punto su cui più s'intratteranno i colleghi nell'odierna discussione.

Veramente ciò poteva formare argomento di disputa nella discussione speciale, e precisamente all'articolo 3; ma poichè se ne parlò alquanto e da più oratori nella discussione generale, credo mio dovere d'intrattenermene anch'io adesso, per mostrare l'infondatezza delle obiezioni mosse alla proposta riforma.

Si è detto: ma badiamo bene dove si va a finire, con l'escludere dal certificato la menzione delle sentenze e ordinanze di non provata reità e di non farsi luogo a procedere per insufficienza di indizii. Molte di queste, ben lungi dall'essere patenti di innocenza, non sono che un *pis aller*, una confessione d'impotenza da parte dell'Autorità giudiziaria, la quale, non avendo potuto mettere insieme quanto occorreva per la convinzione di colpevolezza e per la condanna, si rassegna a emettere una pronunzia di questo genere, da intendersi come se dicesse: non c'è tutta la prova della colpevolezza, ma ce n'è una buona parte.

Mi duole assai avere udito dalla bocca dell'onorevole Cimorelli, che pur si onora di far parte della magistratura italiana, simile discorso in linea di tesi generale; altrimenti non se ne sarebbe valso come argomento di discussione. E mi meraviglia di udire questo da lui ben più che non da altri

collegli, i quali, esercitando la professione di avvocato, hanno forse memoria di proscioglimenti dovuti soltanto alla loro grande abilità: ciò che io non escludo che talvolta accada. Ma dinanzi alla legge e alla giustizia non si può ammettere che codesto sia il caso normale. Non si può escludere l'errore anche nell'amministrazione della giustizia, e vi sono anzi istituti che ne consacrano la riparazione; ma non si può ammettere che questa sia la regola, come non può ammettersi che alla pronunzia di non farsi luogo per insufficienza di indizi si dia un significato diverso da quello che ha e che deve avere.

Noi dobbiamo ricordare che la nostra procedura non consente altra differente pronunzia quando consti della sussistenza del fatto e del reato, ma non della colpevolezza dell'imputato. Non vi è una pronunzia dichiarativa dell'innocenza; non vi è che una pronunzia che dichiara non constare della colpevolezza.

C'è bensì alcuno che vorrebbe introdurre nelle leggi processuali questa dichiarazione d'innocenza; ma, anche in tesi astratta e di dottrina, non si potrebbe ammetterla, perchè non è questo il compito del procedimento penale. Il procedimento penale ha una tesi sola dinanzi a sé, quella, cioè, di ricercare e di stabilire la colpevolezza dell'imputato, non di stabilirne l'innocenza; e quando la colpevolezza non risulti al giudice, il giudice deve prosciogliere l'imputato, anche se non abbia la convinzione che egli è innocente. Basta ch'egli non si sia formata la convinzione piena e assoluta della sua colpevolezza.

L'innocenza non ha mestieri di prova; essa, per un principio elementare e inconcusso della procedura, si presume sino a prova contraria. Tale, in una società civilmente ordinata, è l'unica teoria possibile di un procedimento penale, che abbia un'impronta e una ispirazione giuridica.

Ma ammettasi pure che le pronunzie per insufficienza di prova e per non provata reità abbiano un carattere dubitativo, è egli mai possibile in un paese civile e in un sistema razionale e giuridico di procedimento si possa al dubbio, al sospetto, attribuire un valore simile a quello della condanna?

L'onorevole Aguglia ci diceva: noi non possiamo confondere i prosciolti per insufficienza d'indizi con coloro che non hanno mai subito alcun procedimento. E io, di

rimando, gli dico: neppure possiamo confondere quelli che sono stati prosciolti con quelli che furono condannati. Ed è appunto questa confusione che vien consacrata dal certificato, dilaniando la reputazione del cittadino soltanto per il fatto di aver esso subito una persecuzione giudiziale, andata poi a finire con una dichiarazione di proscioglimento e con quell'unica formola con la quale può esser rilasciato nell'istruttoria un imputato.

Ora, la polizia prima e il magistrato dopo, sono armati di tutte le facoltà che loro possono occorrere (e si dice che ce ne sia anche più del bisogno nel nostro procedimento) per ricercare e perseguire il reo, per tradurlo in giudizio e convincerlo della sua reità. A tal fine, infatti, non si risparmia il tempo, poichè i nostri procedimenti vanno in lungo non settimane, non mesi, ma anni. Ebbene, è egli lecito, dopo che avete esaurito tutte queste ricerche, che avete compiuto tutti questi atti, che avete usato di tutti questi mezzi e di queste potestà, e non siete giunti ancora a provarne la colpevolezza, senza che ciò sia subordinato a delle prove legali, tutto essendo rimesso al libero responso della vostra coscienza, ma siete costretti a prosciogliere quell'imputato, è egli lecito, serio, onesto, civile fare delle riserve e dire: tuttavia quest'uomo teniamolo ancora sospeso, facciamo pesare sopra di lui questo sospetto, in modo che lo perseguiti per tutta la vita e gli impedisca di riprendere il suo posto in società come un cittadino che non ha avuto mai condanne dalla giustizia del suo paese. Io dico che è iniquo il voler attribuire a queste pronunzie di proscioglimento un valore che le equipari a pronunzie di condanna.

Il collega Manna, il quale non pareva concorde con altri che hanno parlato su questo argomento, è rimasto però impressionato dall'articolo 6 della legge sui giurati escludente dall'ufficio di giurati coloro i quali siano stati prosciolti da certe imputazioni con ordinanza di non farsi luogo, qualora non possano ottenere, ai termini del Codice di procedura, che l'imputazione sia cancellata dai registri penali. Ma questa disposizione, che io naturalmente dovevo conoscere, non mi pare abbia per noi alcuna importanza, in questo senso, che appunto la legge sui giurati fa dipendere la capacità a essere giurato dalle disposizioni della procedura che regolano la validità

dell'iscrizione nel casellario, e precisamente dall'articolo 604. Ora il nostro disegno di legge modifica appunto l'articolo 604 del Codice di procedura, non attribuendo alle pronunzie di proscioglimento alcun valore per gli effetti dei certificati, e quindi l'articolo 6 in quella parte perde ogni valore e rimane anch'esso abrogato.

Aguglia. Si abrogano le leggi senza dirlo.

Rossi Enrico. S'intende.

Lucchini Luigi, relatore. Si obietta ancora: come procederanno poi i pubblici concorsi, nei quali si esigono certificati di penalità? Nei concorsi, a quanto io so (non ne parlo in modo assoluto, ma mi sembra che non sia diversamente), altro non si è mai chiesto se non la immunità da condanna, e non già da procedimenti, che possono capitare sulle spalle di ogni galantuomo. Se però in qualche concorso si esigesse tale assurdo, sarebbe questa la buona occasione per mettere le cose a posto e por fine a simili esorbitanze.

Ma l'onorevole Aguglia, dopo le critiche fatte su questo punto, finiva con l'esser molto remissivo, poichè egli, da ultimo, si accontentava che si attribuisse valore alle assolutorie per coloro soltanto che ne portassero iscritti un certo numero. Finchè si tratti di una sola, egli osservava, passi pure, ma quando son più, allora non è grave non tenerne alcun conto?

Cominciamo però a notare che il caso normale e assai più frequente è il caso di un solo procedimento e di una sola pronunzia di non farsi luogo; e quindi la concessione dell'onorevole Aguglia vien molto opportuna. Che dir poi quando sieno più? O che il numero deve cambiar carattere e significazione ai proscioglimenti?

Ma guardando pure molto praticamente la cosa, io chiederò alla mia volta all'onorevole Aguglia, che è troppo esperto in fatto di giudizi penali, egli che, se non qui nel suo discorso, poco prima, in un crocchio di amici, raccontava il caso che gli è toccato, di persona che aveva la bellezza di 17 procedimenti sulle spalle e tutti finiti con proscioglimento..

Aguglia. Certo, quello non era un galantuomo!

Lucchini Luigi, relatore. Ebbene: si doveva presumere men galantuomo colui o più malaccorta e..., non dico di più, la polizia, che tante volte l'avea tratto inutilmente alla sbarra del giudice penale, per uscirne sempre con insuccesso? Poichè avviene questo

putroppo, che un proscioglimento tira l'altro, tutte le denunce essendo ispirate dalla stessa leggerezza e precipitazione, per non dir altro; e il giudice, alla pertinacia delle infondate persecuzioni non può rispondere che con altrettanti e persistenti proscioglimenti. Il numero di questi non può considerarsi adunque se non come una riprova della loro infondatezza.

Comunque sia, purtroppo noi assistiamo allo spettacolo dell'insuccesso, che costituisce veramente la regola dei nostri procedimenti. Su cento imputazioni noi ne portiamo a giudizio appena il 60 o 65; e su cento reati è gran fatto se per 30 o 35 segua la condanna. Risultando (questo è ciò che fa maggior impressione, perchè si riferisce a delitti che dovrebbero essere più facilmente scoperti) che sul totale degli omicidi, fra consumati, mancati e tentati, i quali fra tutti salgono alla cifra abbastanza ragguardevole, sebbene ora assai diminuita, di 4000, non ne arrivano a giudizio più del 50 per cento, e di questi non ne vengono condannati che circa la metà, risultando codesto, in verità non si può rimanere molto entusiasti dei nostri sistemi processuali e credere con l'onorevole Aguglia e qualche altro nostro collega che giovi molto a far cammino l'attribuire il valore che loro vorrebbero attribuire alle pronunzie di proscioglimento, il mettere in conto dei cittadini delle imputazioni che non hanno nessun fondamento, il bollare la gente con dei certificati che portano soltanto dei non farsi luogo. Ed è così che, credendo di avere in mano delle armi poderose, non abbiamo che delle cianfrusaglie, di cui appunto si ridono i veri malfattori, mentre la giustizia rimane continuamente canzonata.

L'onorevole Aguglia, che è un buon avvocato, naturalmente non ha mai penuria di ragioni. Mi ricorda un luminare del Foro e della Camera, l'onorevole Mancini, che aveva per intercalare frequente questo: « oh, i fatti non si possono cambiare, ma le ragioni! »

Egli diceva: badate, non è liberale il tener in non cale le pronunzie assolutorie per difetto di prova; i giudici, saputo che l'ordinanza di proscioglimento non andrà nel certificato, condanneranno più facilmente.

Ma è serio ciò? Prescindendo però dall'offesa alla magistratura, che si supporrebbe capace dunque di condannare per considerazioni estrinseche al fatto, io domando se sia serio pensare che il giudice vada a preoccuparsi persino degli effetti del casellario e

dei certificati penali! Se mai, sarà più facile arguire pare a me, che il giudice si astenga dal condannare per tenue filo di colpa e di prova, quando sa che la condanna porta alle aberranti conseguenze del marchio indelebile impresso col certificato del casellario.

Così non parmi verosimile avvenga quanto asseriva l'onorevole Cimorelli, che cioè i giurati diano tanto peso ai certificati penali da indurli a condannare in base a certificati di proscioglimento.

Noi, onorevoli colleghi, ci lasciamo ancora dominare da un pregiudizio e da una routine, da cui è ben deplorabile si mostrino non del tutto alieni uomini educati a sensi e principî liberalissimi, dal pregiudizio, cioè, che anche la pronunzia di proscioglimento per insufficienza di indizi possa essere fonte di apprezzamenti a carico del giudicabile. Ora, dopo quello che notai, io mi permetto di affermare che se il giudice avesse a dare qualunque più tenue valore in danno dell'imputato a una pronunzia di proscioglimento, egli, anche per questo condannando, commetterebbe la maggiore delle iniquità che si possano immaginare. (*Bene! Bravo!*)

Ma vediamo un po' anche quel che si fa all'estero. Io non invocherò l'esempio dell'Inghilterra, nè della Germania, nè di altri paesi la cui legislazione, i cui costumi, sono, più o meno, diversi dai nostri; io metto innanzi ai vostri occhi soltanto l'esempio della Francia, con cui abbiamo comune il sistema di procedura, diversa soltanto in pochi particolari, e tanto simili i costumi.

Ebbene, in Francia, che non dà uno spettacolo d'insuccessi giudiziari, come li dà l'Italia, il legislatore, in reggimento monarchico o repubblicano, non si è mai nemmeno sognato d'includere nel casellario (poichè anche in Francia, sino all'ultima legge, tanto si registrava e tanto si certificava) le pronunzie di proscioglimento, di qualunque natura esse siano. Di esse non si è mai tenuto conto nel casellario, e tanto meno quindi si sono trascritte nei certificati. Eppure, l'opera della giustizia va innanzi lo stesso, e anche un po' meglio che da noi.

Aguglia. E chi lo sa?

Lucchini Luigi, relatore. Io non posso che appellarmene ai risultati. Se poi l'onorevole Aguglia ha altri elementi fuori della statistica, da far valere, io starò attendendo i suoi lumi.

Dopo ciò, non credo di dover discendere

ad altri particolari, e farò una sola considerazione all'onorevole Berenini, nella lusinga di poterlo soddisfare. Il casellario giudiziale, come ho detto, è un istituto che è a disposizione dell'autorità giudiziaria; e sarebbe non serio pensare a restrizioni del casellario, nei suoi intimi rapporti con l'autorità giudiziaria.

Qui noi non ci occupiamo che di quella parte che esce dall'ufficio del casellario, cioè del certificato; e, appunto per questo, noi non dobbiamo confondere la funzione del certificato con la funzione del casellario nei rapporti coll'autorità giudiziaria e nei rapporti statistici, come ho già accennato.

Non discenderò a discutere le altre obiezioni che sono state mosse a disposizioni singole del disegno di legge, perchè mi riservo di farlo quando verranno in discussione queste disposizioni.

Io mi auguro però che la legge in esame possa raccogliere i vostri voti.

Essa è e sarà una legge di giustizia per coloro i quali appunto hanno diritto di avere dal casellario un certificato immacolato, ogni qualvolta non abbiano riportato una condanna. Non è questa una concessione, non è una indulgenza, non è una misericordia, è un diritto che si deve riconoscere; e soltanto quel giorno in cui l'opera della polizia e della giustizia procederà con armi leali, generose e serie, prendendo di fronte i malfattori e non gli imputati alle spalle, attribuendo alle pronunzie giudiziali il loro vero e naturale valore e tenendo conto in danno dei giudicabili delle sole sentenze di condanna, in quel giorno soltanto essa riuscirà davvero vittoriosa nella lotta contro la criminalità.

Sarà una legge di equità (e in ciò godo di aver incondizionato il consenso dei colleghi) in quanto stabilisce limitazioni di specie e di tempo nei certificati che riguardano condanne. Ed è curioso come non siano qui sorte opposizioni - come se le sentenze di proscioglimento non meritassero di essere tenute in conto a favore dei cittadini almeno quanto quelle di condanna!

Sarà una legge di vera profilassi sociale, nei riguardi di tutta la convivenza sociale, perchè appunto, come l'esperienza insegna e secondo l'indirizzo odierno della scienza e della legislazione, non è più con la repressione cieca, draconiana, brutale, che si ottengono gli effetti più efficaci e provvidi per la moralità e tranquillità pubblica,

ma con una repressione serena, mite, umana, armata di pietà, d'indulgenza, di ragionevole tolleranza per i delinquenti primari e occasionali.

Ed è così che noi porteremo un contributo notevole all'incalzante movimento che tende a rendere più equilibrate, più benignamente repressive, più preventivamente vigorose, e soprattutto più popolari e bene accette, la giustizia penale e sociale e le istituzioni che la completano e sussidiano. (*Bravo! Bene! — Approvazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non sento il bisogno, e credo che la Camera sarà della mia opinione, di aggiungere altre considerazioni a quelle svolte sul disegno di legge proposto alle vostre deliberazioni.

Io lo accettai in massima per i principî che lo informano, fin da quando lo si doveva prendere in considerazione. Oggi debbo solamente soggiungere, che ne accetto anche le disposizioni quali sono formulate nel testo ultimo concordato fra me e la Commissione, la quale aderì ad introdurre gli emendamenti che io reputai più opportuni a conseguire il fine voluto.

Col progetto in tal modo emendato, mi pare che si provvede a determinare con giusti criterî quali le notizie che si debbono inscrivere nel casellario ed a stabilire entro quali confini debbano contenersi la pubblicità e la perpetuità delle iscrizioni.

Certo non è lecito pretendere che col medesimo siasi detta l'ultima parola. Anche in altri Stati si studia e si procede per la via di continue, successive riforme, ed è diuturno il movimento scientifico e legislativo in tale materia; ma la proposta odierna risponde e sodisfa ai più urgenti bisogni, elimina i più notevoli tra i lamentati inconvenienti ed in nulla pregiudica quanto concerne i metodi per il buon ordinamento del casellario.

Anzi sopra questo punto dirò all'onorevole Berenini, il quale se non m'inganno si dolse della soppressione dell'articolo 2, che fui io appunto a volerla e la Commissione aderì. Ed io la volli perchè trattandosi del modo di formare il casellario e dei mezzi che possono renderlo più chiaro e più rispondente allo scopo, (mezzi per i quali si sente, ogni giorno più, il bisogno di nuovi progressi) io non volevo che tutto ciò dipendesse da una disposizione di legge.

Sinora questa materia, dal 1865 in poi, fu solo regolata con Decreto Reale, ed è bene che in quanto tocca allo stato ed alla personalità dei cittadini ed agli effetti giuridici che possono trarsi dalla iscrizione nei registri penali, intervenga il potere legislativo: ma per i modi e per i metodi penso che sia meglio lasciare che possano essere migliorati e perfezionati mano a mano che se ne presenti il bisogno e che lo suggerisca l'esperienza nostra e degli altri, senza porsi nella necessità di dovere ad ogni tratto modificare la legge.

Limitato così entro i suoi giusti confini, il disegno di legge merita l'adesione che ebbe dai vari oratori, anche da quelli che ne criticarono alcune disposizioni, dimenticando che non bisogna confondere ciò che è formazione del casellario, con ciò che è pubblicità del casellario stesso, perchè queste sono due cose essenzialmente distinte.

Il casellario deve servire ai fini della giustizia ed all'interesse sociale; deve essere, come gli schedarii delle Biblioteche, un indice completo dove si noti tutto ciò che i registri penali solevano e sogliono registrare riguardo ai cittadini nei loro rapporti con la giustizia e quindi deve contenere intera la notizia biografica penale di chiunque sia stato sottoposto a procedimento. Invece la pubblicità del medesimo deve essere regolata con criteri differenti e molto più limitati.

Riguardo alle notizie da iscrivere nel casellario, credo opportuno osservare all'onorevole Nocito che in questo disegno di legge non si è fatto un passo addietro, come egli afferma, con la disposizione con la quale si vogliono comprendere nel casellario gli interdetti, gli inabilitati ed altri colpiti da speciali incapacità; questo anzi è un passo avanti perchè risponde ad una desiderata riforma, e giova a far conoscere quanto concerne le limitazioni alla capacità giuridica del cittadino.

Rispetto poi alla pubblicità del casellario, essa è regolata in modo che elimina molti e gravi inconvenienti. Fu lamentato infatti il sistema di imprimere ad un cittadino un marchio perpetuo con la pubblicità di tutte le imputazioni e di tutte le condanne che a suo carico figurano nel casellario; fu detto che il casellario, appunto per tale difetto, è stato cagione di molte disoccupazioni, di pregiudizio ingiusto a non poche persone, che quindi bisogna circo-

scrivere la pubblicità delle notizie in esso contenute entro determinati confini. E questi appunto vengono, col presente disegno di legge, segnati in guisa da conciliare il rispetto dovuto alla personalità dei cittadini coll'interesse supremo della giustizia e della società.

Senza intrattenermi per ora sulle osservazioni ed obiezioni mosse intorno ad alcuni articoli, io posso dire che ebbi ben ragione di accettare il disegno di legge, così come oggi è proposto. Solo poche parole io debbo aggiungere sopra una di esse, della quale non si è occupato il relatore, cioè intorno alle sanzioni penali che furono da parecchi oratori censurate.

A me sembra che i medesimi, a torto si dolgano di queste sanzioni, perchè le azioni delittuose che con esse si prevedono importa che non vadano impunte.

Chi ha esperienza e notizia dei procedimenti penali sa che è frequente il caso di delinquenti, i quali non solo mentono il loro nome davanti ai magistrati, ma assumono, insieme alle generalità, quello di altre persone.

E così alcune di queste, indebitamente annotate nel casellario giudiziario, si videro per lungo tempo preclusa la via ad ogni onesto lavoro e dovettero incontrare dispendii e vincere difficoltà non lievi per far correggere l'errore di cui erano vittime. Non manca l'esempio di altri ricercati ed arrestati per delitti intorno ai quali ignoravano persino di essere stati sottoposti a procedimento, solo perchè il delinquente riuscì ad ingannare il giudice sulla sua identità personale.

Ora non può andare impunita un'azione delittuosa di questa natura e di tanta gravità e non è inutile la disposizione che la prevede e la punisce, poichè intorno all'applicazione degli articoli del Codice penale, invocati dall'onorevole Nocito la giurisprudenza è molto oscillante ed incerta. Infatti numerose sentenze non riscontrano nel fatto in questione gli estremi del falso mentre altre giudicarono che l'autore di esso fosse colpevole solo di contravvenzione.

Del resto, ripeto, che non intendo indugiarmi a parlare dei singoli articoli, perchè le critiche mosse ai medesimi non concernono il disegno di legge in generale, il cui concetto è unanimemente ammesso. Delle disposizioni singole parleremo nella discussione degli articoli, sui quali mi riservo di accet-

tare gli emendamenti che gioveranno a renderlo migliore.

Presidente. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passiamo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« Il Casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonchè quelle pronunziate dai giudici stranieri contro cittadini italiani, delle quali sia data comunicazione ufficiale :

a) in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contraddittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordo-muti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del codice penale;

b) in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

« Trattandosi di condanna penale, è fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte, per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa. »
(È approvato).

« Agli articoli secondo, terzo e quarto sono stati proposti dagli onorevoli Majno, Berenini, Lollini, Pennati, Cabrini, Pansini, Garavetti, Gattorno, Bertesi, De Felice-Giuffrida i seguenti emendamenti :

All'art. 2.

« I certificati rilasciati d'ufficio per scopo di giustizia penale devono contenere tutte le annotazioni del casellario.

All'art. 3.

« Sulla richiesta di ogni pubblica amministrazione motivata da ragioni di elettorato politico o amministrativo, di conferimento o esercizio di uffici pubblici, di reclutamento militare, di conferimento di pensioni o di onorificenze, di concessioni governative o di pubblica beneficenza, è rilasciato un certificato delle iscrizioni al nome della persona designata nei limiti stabiliti dall'articolo 4.

« Il certificato negli stessi limiti è rilasciato altresì sulla domanda di chiunque, se al proprio nome senza che ne sia motivata la

ragione, e se al nome altrui per alcuna fra le ragioni determinate nel precedente alinea.

All'art. 4.

« I certificati rilasciati a' sensi dell'articolo precedente devono contenere soltanto la indicazione:

a) delle condanne penali definitive, eccettuate quelle estinte per amnistia o seguite da riabilitazione o proferite per fatti poi cancellati dal novero dei reati o che trattandosi di decisioni straniere non siano preveduti come reati dalle leggi italiane;

b) delle sentenze dichiaranti lo stato di interdizione, inabilitazione o fallimento quando non siano state revocate. »

Presidente. L'onorevole Majno ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

Majno. Comincerò a svolgere quello tra gli emendamenti presentati che si connette direttamente all'articolo secondo.

I nostri emendamenti s'informano a quelle idee generali, che furono svolte dal collega Berenini, e che sostanzialmente si basano sopra il concetto di distinguere i certificati rilasciati d'ufficio, a scopo di giustizia penale, da quelli rilasciati per altro scopo alle pubbliche amministrazioni, o ai privati.

Secondo noi, la giustizia penale ha il diritto e il dovere, quando è chiamata a occuparsi di un individuo da lei giudicato altra volta, di conoscere interamente i suoi precedenti.

Non voglio rientrare nella discussione generale; solo, in risposta a ciò che è stato detto sull'ingiustizia che il casellario conservi anche le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere, richiamo l'attenzione della Camera sopra un esempio.

Che cosa c'è di ingiusto se il casellario agli scopi della giustizia penale, fa conoscere due, tre o quattro ordinanze di non farsi luogo a procedere, proferite sopra imputazioni di reati di azione privata per le quali abbia avuto il recesso del querelante accettato dall'imputato?

Si può ragionare quanto si vuole, si possono fare discorsi eloquenti sull'ingiustizia del riportare le pronuncie di non farsi luogo a procedere; ma se sul certificato penale di un individuo si trovasse, per esempio, la nota di tre imputazioni per offese al pudore seguite da ordinanze di non farsi luogo a procedere per recesso del querelante, la giustizia penale avrebbe, secondo me, ragione di tener conto di questi importanti prece-

denti, quantunque non abbiano approdato ad una formula di condanna. Perciò noi crediamo che debba esser tenuta ferma questa distinzione fondamentale, e proponiamo che nel rilascio dei certificati penali si distingua ciò, che interessa gli scopi della giustizia punitiva, da ciò, che può interessare, invece, i privati, o qualsiasi pubblica amministrazione estranea a quella della giustizia penale.

Nè ci si venga a dire che la giustizia penale non ha limitazioni nel consultare i materiali, che sono in suo possesso; perchè così dicendo, si dimentica quello che avviene praticamente, e che non può avvenire in modo diverso. I nostri tribunali (sarà effetto di burocrazia, sarà effetto di fiscalità) ufficialmente non possono conoscere nemmeno le proprie sentenze se non sono allegate in copia autentica alle procedure.

Inoltre, per citare un esempio, il tribunale di Milano, per mezzo del suo casellario, potrà avere sott'occhio (concediamo anche questo) tutti gli elementi, che riguardano tutti i cittadini nati nel suo distretto; ma se, invece, dovrà giudicare un imputato nato in altro distretto, per necessità di cose dovrà rivolgersi al tribunale del luogo d'origine per avere quelle notizie che, anche per un motivo, diremo, di competenza territoriale, non ha sott'occhio.

Per queste ragioni crediamo che sia necessità assoluta di regolare il rilascio dei certificati penali, che si richiedono e si rilasciano d'ufficio per scopi di giustizia punitiva in modo diverso dagli altri.

Per questi scopi vogliamo che il certificato penale rappresenti l'intera biografia dell'imputato, perchè nell'intera biografia dell'imputato ed anche in quella parte che non è rappresentata da sentenze di condanna si possono trovare utili elementi per apprezzare la moralità di questa persona, ed eventualmente anche la sua capacità a delinquere.

Abbiamo dunque formulato nell'articolo 2 dei nostri emendamenti questo principio, che, cioè, i certificati rilasciati d'ufficio per scopi di giustizia penale debbono contenere tutte le annotazioni del casellario.

Coi nostri emendamenti veniamo poi a parlare dei certificati penali, che si rilasciano a richiesta di amministrazioni diverse da quella della giustizia penale, o a richiesta della persona direttamente interessata, che vuole il certificato a proprio nome, o a ri-

chiesta di altra persona qualsiasi, che per ragioni attendibili domandi il certificato penale di un cittadino, o di uno straniero, che abbia avuto a che fare con la giustizia del nostro Paese.

E qui, accettando sostanzialmente ciò che si legge anche nel disegno concordato, proponiamo che si disponga che sulla richiesta di ogni pubblica amministrazione motivata da ragioni di elettorato politico e amministrativo, conferimento od esercizio di uffici pubblici, reclutamento militare, conferimento o godimento di pensioni, onorificenze, concessioni governative, o di pubblica beneficenza, sia rilasciato un certificato nei limiti stabiliti da un successivo articolo, proposto da noi come emendamento; e che il certificato negli stessi limiti sia rilasciato altresì sulla domanda di chiunque, se al proprio nome, senza che ne sia motivata la ragione, e se al nome altrui, per alcuna fra le ragioni determinate nel precedente alinea.

Certamente poi ai nostri concetti fondamentali veniamo a proporre la formula di ciò, che può contenere il certificato penale rilasciato ad istanza o di un privato o di una pubblica Amministrazione, che non sia quella della giustizia punitiva. E diciamo che i certificati rilasciati a senso dell'articolo precedente, e cioè ai privati o alle altre pubbliche Amministrazioni, debbono contenere solo l'indicazione delle condanne penali definitive, eccettuate quelle estinte per amnistia o a seguito di riabilitazione, o proferite per fatti cancellati poi dal novero dei reati, o che (trattandosi di decisioni straniere) non sono preveduti come reati dalle leggi italiane.

E proponendo questo accettiamo sostanzialmente il contenuto del disegno di legge, semplificando però la forma; e ci ispiriamo anche al concetto che un privato non debba vedersi per sempre pregiudicato nella sua esistenza da menzioni di processi penali. Perchè anche noi, nella formula che proponiamo, vogliamo limitata la menzione dei certificati, che si rilasciano alle amministrazioni pubbliche in genere ed ai privati, alle indicazioni delle condanne definitive, che siano rimaste tali, e che non siano state tolte di mezzo o da cause abolitive dell'azione penale o dalla riforma di una legge penale, che abbia cancellato quei fatti dal novero dei reati, o che siano state private dei loro effetti morali per un effetto di riabilitazione.

Suggerendo queste modificazioni noi entriamo perfettamente nell'ordine di idee, che è nell'animo dei propONENTI del disegno di legge; perchè, anche secondo il nostro sentimento e secondo la nostra proposta, il privato non deve ricever detrimento nella sua estimazione e nella sua carriera se non dalla menzione di condanne definitive. Soltanto vogliamo che siano salve le superiori esigenze della giustizia punitiva, la quale quando ha da fare con un imputato deve sapere con chi ha da fare, e deve poterlo giudicare anche alla stregua di ordinanze di non luogo, le quali siano state ottenute eventualmente con una accettata remissione di querela.

Finalmente proponiamo, che nei certificati, che si rilasciano non a scopo di giustizia punitiva, sia fatta menzione delle sentenze dichiaranti l'interdizione, l'inabilitazione o il fallimento in quanto non revocate. In questo ci troviamo perfettamente d'accordo coi proponenti del disegno di legge.

Per queste brevi considerazioni insistiamo negli emendamenti presentati. (*Approvazioni*).

Presidente. Onorevole relatore accetta questi emendamenti?

Lucchini Luigi, relatore. Dirò poche parole all'onorevole Majno, che ha svolto i diversi emendamenti, dispiacente che la loro presentazione, così inopinata, non mi permetta di afferrarne tutti i particolari.

Io sono veramente un po' meravigliato delle argomentazioni dell'onorevole Majno, e dico francamente che non me le sarei neppure attese dal suo labbro e da quei banchi. Egli ha detto: la giustizia deve vedere dentro in tutto il passato dell'imputato. Badi bene: questo discorso, che egli ha fatto per la giustizia, lo ha fatto con lo stesso fondamento, pare a me, l'onorevole Monti Guarnieri per la società. La società deve vedere dentro nella storia dei precedenti dei cittadini. Perchè deve precludersi l'adito di conoscere tutto ciò che ha fatto un cittadino, tutti i rapporti ch'egli ebbe con la giustizia? È una tesi, che si presenta attraente, e direi quasi liberale, ma noi, abbiamo anche accertato quali siano i pericoli di questo volere veder tutto. Noi abbiamo anche notato qual valore possano e debbono avere le pronuncie di proscioglimento, sulle quali egli particolarmente insiste. L'imputato non riconosciuto colpevole dev'essere prosciolto, e non può esserlo che in quel modo, il quale

non può avere che un significato: la presunzione dell'innocenza.

Sia pure, egli dice, che le altre amministrazioni non debbano conoscerle; ma questo non deve essere per l'Amministrazione della giustizia. Sotto un'ordinanza di proscioglimento ci può essere la delinquenza impunita. Ma, onorevole Majno, appunto, perchè non si tratta che di un sospetto, noi non vogliamo dare questa arma al magistrato, perchè se ne giovi in danno dell'imputato. È una pronunzia, che non deve portare alcun pregiudizio al giudicabile in un paese libero e civile, dove la riputazione e la dignità del cittadino non devono soffrire offesa se non per colpe e demeriti che gli si possano positivamente rimproverare e rinfacciare. E se a qualcuno dovesse essere inibito di fondarvi apprezzamenti insidiosi e aberranti, precisamente questo qualcheduno dovrebbe essere il magistrato, perchè esso non deve poter valutare se non ciò che ha impronta positiva, ciò che possa essere oggetto di un apprezzamento reale, concreto, di fatto.

Il proscioglimento, che è frutto di un convincimento a favore, non può essere mezzo di convinzione contraria. Ecco perchè io dicevo che noi obbediamo ancora a un pregiudizio pensando che la giustizia possa giovare in pregiudizio dell'imputato delle pronuncie di proscioglimento.

Finchè noi non avremo spogliata la polizia da una parte e la giustizia dall'altra, di queste armi, e di questi pregiudizî, su cui si puntellano l'ammonizione e il domicilio coatto, noi non avremo mai una sicurezza vera in Italia, noi non avremo mai un'Amministrazione efficace della giustizia, che adempia veramente il suo compito e che abbia prestigio nelle popolazioni.

L'onorevole Majno soggiungeva: ma bade quando un individuo è stato prosciolto al seguito di replicate remissioni della parte offesa (e si giovava alla sua volta dell'argomento usato dall'onorevole Aguglia), se per cinque o sei volte gli è stata rimessa una imputazione di reato innominabile, come non tenerne conto nell'apprezzare la sua moralità, la sua capacità a delinquere? Ma, Dio buono! in questo modo tutte le migliori cause si perderebbero, tutte le peggiori si vincerebbero. Non è con le ipotesi più eccezionali e azzardate che si risolvono le questioni. A parte quel che già rilevai intorno alla pluralità dei proscioglimenti anche la remissione, nei casi singoli, non ha

sempre lo stesso significato: ora può essere riconoscimento o confessione di colpa, e ora può significare precisamente il contrario, cioè riconoscimento da parte del danneggiato del suo torto nel dare querela.

E cosa dirà l'onorevole Majno dei proscioglimenti per amnistia e per prescrizione, quando per effetto dell'una o dell'altra l'imputato non ha potuto neppure difendersi, operando entrambe d'ufficio e non consentendo alcuna discussione nè in giudizio nè in istruttoria? Vorrà egli egualmente rinfacciare all'imputato, che non ha nemmeno potuto difendersi, come non si può difendere nei giudizi contumaciali, un proscioglimento, in cui il dubbio non potè avere alcun sviluppo processuale, il più indiziario che si possa immaginare?

Vi fu un istante in cui la Commissione si mostrò esitante se fosse il caso di consentire all'autorità giudiziaria la facoltà di estrarre certificati di tutte le pronunzie giudiziali; ma si è conchiuso che non valeva proprio la pena di conservare un sistema tanto pericoloso e tanto ingombrante. Poichè, lo noti bene l'onorevole Majno, i casi di proscioglimento son più, purtroppo, nel loro complesso, di quelli di condanna. Può quindi figurarsi quale ne sia e quale ne sarebbe l'effetto; e deve anche star certo che se nel casellario mancano delle annotazioni sono appunto quelle che riguardano le condanne.

Da ultimo, io torno a dire all'onorevole Majno: ma guardi un po' quel che accade all'estero, in Germania, in Inghilterra, dove la giustizia cammina e anche, ripeto, con risultati migliori dei nostri; eppure nessuno si è mai sognato di trascrivere nei certificati e di portare a carico dei giudicabili le pronunzie di proscioglimento!

In attesa pertanto di ciò che risponderà in proposito l'onorevole ministro, da parte mia e da parte della Commissione debbo dichiarare che saremo dolenti se si dovesse introdurre nel progetto una modificazione di questo genere, che lo altererebbe e snaturerebbe in ciò appunto che ne costituisce uno dei capisaldi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro guardasigilli. Qui ci troviamo di fronte a tre emendamenti sopra tre articoli del disegno di legge e che toccano questioni molto notevoli, in una riforma la quale per la prima volta si tenta legislativamente nel nostro paese, una riforma che

altrove è stata tema di lunghi studi, di proposte di legge e che ha affaticato gli ingegni delle persone più competenti.

Quindi mi pare che non sia prudente precipitare una deliberazione, e, anche perchè l'ora è tarda, propongo che la Commissione, d'accordo col proponente e con me, si raduni, per vedere se e in quali punti si possano accettare gli emendamenti proposti e si possano conciliare le divergenti opinioni.

Presidente. Onorevole relatore, accetta di rimandare questo emendamento alla Commissione?

Lucchini Luigi, relatore. Certamente io non potrei (e credo di interpretare il pensiero dei colleghi) non potrei, dico, respingere una proposta di questa specie, che credo sia prudente venga accettata dalla Camera. Credo tuttavia che questo potrebbe non togliere di proseguire la discussione degli articoli.

Presidente. Non è possibile, onorevole Lucchini; perchè questi emendamenti riguardano gli articoli secondo, terzo e quarto; ed è possibile che, correlativamente alle eventuali modificazioni di questi articoli, debbano venir modificati anche i successivi.

Lucchini Luigi, relatore. Sta bene: non insisto.

Presidente. Aggiungo che è stato presentato anche un altro emendamento all'articolo terzo, sottoscritto dagli onorevoli Cimorelli, Perla, Cerri, Sorani, Manna, Aguglia, Sola, Colonna, Sanfilippo, Cavagnari. Esso è così concepito:

« Aggiungere di seguito al primo capoverso:

« Salvo le dichiarazioni di non farsi luogo a procedere per insufficienza d'indizi finchè non sia ancora trascorso il periodo necessario alla prescrizione dell'azione penale. »

Anche questo emendamento sarà trasmesso alla Commissione.

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rimesso alla seduta di domani.

Discussione del disegno di legge: Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

Presidente. Ed ora possiamo procedere nell'ordine del giorno, il quale reca la discussione di un disegno di legge: Approvazione della spesa straordinaria di 200,000 lire per la rinnovazione delle matricole fondiarie.

Si dia lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Miniscalchi, segretario, legge:

« È autorizzata la spesa straordinaria in lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari.

« La detta somma sarà iscritta in un apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1901-902 ».

Nessuno chiedendo di parlare, si procederà nella seduta di domani alla votazione segreta di questo articolo unico.

Risultamento di votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione segreta e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultamento della votazione segreta sul seguente disegno di legge:

« Sulle associazioni o imprese tontinarie o di ripartizione. »

Presenti e votanti . . . 253

Maggioranza . . . 127

Voti favorevoli. . . 204

Voti contrari . . . 49

(La Camera approva).

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta per le elezioni, nella tornata pubblica d'oggi, ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale politica, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Collegio di Alba — Teobaldo Calissano.

Collegio di Corato — Nicola Barbato.

Collegio di Massa Carrara — Giuseppe De Felice-Giuffrida.

Dò atto alla Giunta delle elezioni di questa sua comunicazione: e, salvi i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciute al momento della convalidazione, proclamo eletti a deputati gli onorevoli Calissano, Barbato e De Felice-Giuffrida.

Sull'ordine del giorno.

Pantano. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pantano. Onorevole presidente, domanderei che, dopo la discussione del disegno di legge sul casellario giudiziario, fosse iscritto nell'ordine del giorno il disegno di

legge per la istituzione dell'Ufficio del lavoro.

Presidente. Onorevole Pantano, se consente, la sua proposta la modificheremo in questo senso: che prima della discussione del disegno di legge sull'Ufficio del lavoro, sia discussa un'altra breve legge, cioè: « Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari ».

Pantano. Non ho nessuna difficoltà.

Presidente. Se non vi sono opposizioni così rimane stabilito.

Berenini. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Berenini. Chiederei che fosse iscritto nell'ordine del giorno della seduta di venerdì lo svolgimento della proposta di legge, mia e di altri colleghi, per « Modificazioni al libro I, titolo X, del Codice civile, relativo al divorzio ».

Presidente. Onorevole ministro, guardasigilli, consente?

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Acconsento.

Presidente. Allora rimane così stabilito.

Domani prima della votazione segreta si dovrà procedere al coordinamento della legge sulla Tombola telegrafica a favore dell'Opera Pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della Pia Casa di Patronato pei minorenni, e della Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema, essendo necessarie alcune lievi rettificazioni.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazioni e d'interpellanza, pervenute alla Presidenza.

Miniscalchi, segretario, legge:

« Desidero d'interrogare l'onorevole ministro degli affari esteri, per sapere se gli risultino veri i maltrattamenti che sarebbero stati inflitti ad emigrati nostri a bordo del piroscafo *Aller*; e, se veri, qual provvedimento intenda prendere.

« Morandi. »

« Desidero d'interrogare l'onorevole ministro della marina, per sapere se gli risulti che il capitano medico, incaricato della tutela degli emigranti a bordo del piroscafo *Aller*, abbia adempito agli obblighi impostigli dalla legge e dal regolamento sull'emigrazione.

« Morandi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare l'onorevole ministro di grazia e giustizia, per sapere quando intenda presentare il disegno di legge sulla sistemazione degli Archivi notarili che già promise alla Camera.

« Placido, Piovene, A. Marescalchi, Ghigi. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro di grazia e giustizia sulle condizioni fatte alla magistratura italiana, specialmente dal modo onde funziona la Commissione consultiva.

« Ferri. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio ed il ministro del tesoro sui suoi intendimenti circa la concessione dell'indennità di residenza a quegli impiegati che ne sono privi.

« Monti-Guarnieri. »

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro della marina per sapere a quale criterii intende attenersi per la riforma del Codice della marina mercantile e se crede di nominare una Commissione di tecnici e studiosi della materia.

« Chimienti. »

Presidente. Le interrogazioni saranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Quanto alle interpellanze il Governo dichiarerà a suo tempo se e quando intenda di rispondervi.

La seduta termina alle ore 18.5.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Podestà per costituzione in Comune autonomo delle frazioni di Dormello e Dormelletto.

3. *Votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:*

Conto corrente fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare. (202)

Tombola telegrafica a favore dell'Opera pia per assistere i figliuoli derelitti dei condannati, della pia Casa di Patronato pei minorenni e della pia Casa di rifugio per le minorenni corrigende di San Felice a Ema. (94)

Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 per la rinnovazione delle matricole fondiari. (291)

4. *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riforma del casellario giudiziale. (270)

Discussione dei disegni di legge:

5. Disposizione interpretativa od aggiunta all'articolo 116 della legge sulle pensioni civili e militari. (274)

6. Istituzione di un ufficio del lavoro. (296-296-bis)

7. Modificazioni al testo unico delle leggi postali approvato con Regio Decreto 24 dicembre 1899, n. 501 ed alla legge 27 maggio 1875, n. 2779 sulle Casse di risparmio postali. (312) (*Urgenza*)

8. Approvazione dell'atto di transazione 29 marzo 1900 coll'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Milano relativo alla vertenza per l'interramento del laghetto di S. Stefano in Broglio e per il rimborso delle spese di gestione delle Pie Case di S. Caterina della Ruota e della Senavra. (300).

9. Approvazione di un contratto di permuta di beni demaniali nel comune di Pavía. (200)

10. Vendita dei duplicati della Biblioteca Vittorio Emanuele. (49) (*Urgenza*)

11. Stazioni climatiche nei boschi nazionali inalienabili. (40) (*Urgenza*)

12. Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti. (*Approvato dal Senato*) (277)

13. Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari e Cassa di previdenza per le pensioni degli uscieri. (188)

14. Istituzione di una nuova qualità di trinciato comune di 3ª classe. (246)

15. Autorizzazione a concedere la patente di grado superiore ai maestri elementari con patente di grado inferiore, dopo un triennio di lodevole servizio. (305)

16. Ineleggibilità per la intera legislatura dei deputati la cui elezione fu annullata per brogli o per corruzione. (95)

17. Costituzione della frazione Montemitro in Comune autonomo. (308)

18. Prestito a premi a favore della Cassa nazionale per la vecchiaia e la invalidità degli operai e a favore della Società Dante Alighieri. (292)

19. Istituzione di un ufficio del lavoro. (296, 296 bis)

20. Modificazioni alle disposizioni della legge 30 marzo 1893, n. 173, concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. (194)

21. Revisione generale dei redditi dei fabbricati e modificazioni alle leggi sulla relativa imposta. (192)

22. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (*Urgenza*) (139 280)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'Ufficio di Revisione